Fontanelli

INTRODUZIONE FILOSOFICA

alle studio

DEL DIRITTO COMMERCIALE POSITIVO

DELL'AVV. GIUSEPPE MONTANELLI

PROFESSORE DI DIRITTO PATRIO E COMMERCIALE

NELL'I. E R. UNIVERSITA' DI PISA

PISA

STAMPERIA PIERACCINI

1847

FILOSOFICA

UDIO

CIALE POSITIVO

PPE MONTANELLI

PATRIO E COMMERCIALE

VERSITA' DI PISA

SA

PIERACCINI

847

INTRODUZIONE FILOSOFICA

ALLO STUDIO

DEL

DIRITTO COMMERCIALE POSITIVO

DELL' AVV. GIUSEPPE MONTANELLI

PROFESSORE DI DIRITTO PATRIO E COMMERCIALE

NELL' I. E R. UNIVERSITA' DI PISA

PISA

STAMPERIA PIERACCINI

1847

ALL' AVVOCATO VINCENZO SALVAGNOLI.

Caro Amico

Permetti che io scriva il tuo nome sù queste pagine destinate a iniziare i Giovani allo studio del Diritto Commerciale. Debito di profonda riconoscenza mi muove a darti questa pubblica dimostrazione d' affetto, poichè debbo principalmente ai tuoi lumi l' indirizzo del mio insegnamento.

Se mi fossi consigliato unicamente coll' amor proprio, e coll' alta idea che ho della scienza, non avrei ancora cominciato a pubblicare il Testo delle mie lezioni; ma è grandissimo il danno che li Studenti risentono dalla mancanza d' un Testo stampato, quando il Professore batte una via originale; grandissima l' utilità che questi può ricavare dalla Critica giudice dei suoi libri, e a siffatte ragioni mi sembrò doversi posporre qualunque altra.

Comincio pertanto dall' Introduzione colla quale per

me s' aprìva l' insegnamento dell' anno corrente. Seguiranno ad essa alcuni Trattati speciali.

Dovendo consacrare otto mesi d' insegnamento al Diritto Commerciale, esitai se fosse meglio illustrare sommariamente tutto il Codice del Commercio, o scegliere alcune Teoriche *trattandole con quella diffusione che fosse richiesta dall' argomento. E poichè non credo che s' impari la scienza percorrendola di volo; e tengo l' insegnamento superficiale per oltremodo dannoso, il secondo sistema mi parve preferibile al primo. Inoltre la scienza non si finisce d' imparare se non che da sè, e il più gran merito del Professore consiste nell' invogliare a possederla. Ora ho veduto per esperienza che quanto i Giovani prendono interesse alla parola cattedratica quando sulla materia dell' insegnamento porta nuovi lumi che non si trovano nei libri, ed è calda di quella vita che accompagna la creazione, altrettanto riesce loro poco gradita se ripeta servilmente le idee degli altri. E questo inconveniente non avrei potuto evitarlo, limitandomi a illustrare tutti gli Articoli del Codice del Commercio colle nozioni generiche le quali in ogni Istitutista si trovano; mentre coll' esporre diffusamente alcune Teoriche, mi era permesso addentrarmi nelle difficoltà della materia, sottoporre a nuovo esame le altrui opinioni, dire qualunque pur fosse la mia.*

L' Introduzione premessa alle Teorie speciali, la credei necessaria a porgere una giusta idea della scienza, e delle sue attuali condizioni. Non ebbi tempo di curare gran fatto l' elocuzione sollecitato dal desiderio dei Giovani che aspettono il libro per cominciare a prepararsi

all' esame — e per soprappiù un'ottalmia sopraggiuntami mentre la stampa era già cominciata, non mi permetteva neppure di rivedere da me la maggior parte delle prove di stampa.

Comunque sia son contento di mostrare se non altro la mia buona volontà, e spero che l'animo tuo generoso quanto più conoscerà il mio bisogno, tanto più mi sarà largo d'ajuto.

Pisa 23 *Febbrajo* 1847

Tuo affezionatissimo
GIUSEPPE MONTANELLI

ERRATA	CORRIGE
Pag. 11 v. 28 fatto volontario,	fatto volontario
— 14 „ 4 della morale, dal diritto	della morale dal diritto
— id. „ 6 morale dalla legislazione	morale, e della legislazione
— 26 „ 17 esperienza	esperienza,
— 32 „ 20 Lo che	Ciò
— 56 „ ult. avesse adottata	l'avesse adottata
— 57 „ 14 li Italiani	gl' Itajiani
— 62 „ 3 Fremcery	Fremery
— 80 „ 19 paralelle	parallele

CAPITOLO I.

Vita commerciale dell' umanità

Da quella necessità di reciproco ajuto per cui nessun individuo basta a se stesso, e il fanciullo appena nato ha bisogno del seno materno, e l'adulto di un cuore che gli risponda, e il vecchio di una mano che sostenga i vacillanti suoi passi, nacque ancora nell'umana famiglia il commercio. Il quale cominciò da comunicazione che un' uomo fece direttamente all' altro di cose giovevoli, ma diventò elemento di civiltà, allora solamante che questa comunicazione si fece trà genti le quali abitavano diversa parte del globo, e avevano individualità politiche separate. Che se i cambi si fossero unicamente effettuati in seno a tribù nomadi, o anche aventi stabile domicilio, ma non frà popoli diversi, non sarebbero bastati a creare una vita commerciale all' umanità. Questa presupponeva la istituzione della proprietà agricola, la fondazione delle città, e fu un nuovo passo verso quella fraternità delle

genti alla quale si opponeva il loro sparpagliamento sulla vergine superficie terrestre.

La vita commerciale si manifestava prima di tutto in un indirizzo speciale dato all'umana attività. Imperocchè nulla si muove nel mondo dell'arte, se l'impulso del movimento non parta dalla forza viva dell'uomo; e ad eseguire il commercio trà popolo, e popolo, era necessario che alcuni concepissero l'utilità dei baratti, altri si incaricassero del trasporto materiale delle merci, altri della loro distribuzione nei luoghi ove erano coloro, all'uso dei quali avrebbero servito. In tutta questa cooperazione di individuali poteri, l'uomo adoprava le sue facoltà sì morali che fisiche, e sebbene nessuna azione umana sia possibile se l'animo non la diriga, e i movimenti corporei presuppongano la volontà, e la volontà l'intelletto, tuttavia nella grande evoluzione delle attività mercantili, vi erano quelle che in sole operazioni intellettuali, e quelle che in operazioni manuali o meccaniche consistevano. Danno opera al commercio tanto il mercante che dal suo banco immagina e conduce a buon fine ardite speculazioni, quanto il facchino che trasporta colle nerborute braccia le mercanzie. Ma chi non vede la differenza tra l'attività dell'uno, e quella dell'altro? e quantunque anche il facchino abbia bisogno di fare uso della propria mente per eseguire l'opera manuale che gli viene affidata, chi non vede come al compimento di quest'opera, sia unicamente subordinato quell'uso d'intelligenza?

L'uomo è rè della creazione terrestre per mezze dell'intelligenza; ma poca cosa egli sarebbe a fron-

te dei mille ostacoli che si oppongono alla benchè minima esecuzione dei suoi desideri, se alle individuali sue forze non potesse aggiungere quelle delle cose che lo circondano. Mirabile invero è la struttura della mano dell'uomo, e basterebbe sola a rivelarci l'intelligenza suprema creatrice dell'universo. Ma senza gli istrumenti dell'arte, avrebbe essa trasformato e abbellita la natura esteriore? Così oltre i poteri individuali cooperarono al commercio molti ajuti esteriori, i quali partecipavano alla duplice nostra natura, essendo alcuni fisici, ed altri morali. Servivano al trasporto delle merci, le strade, i carri, le navi; agevolavano le comunicazioni commerciali, i mercati, le fiere, le borse, le lettere di cambio, le associazioni industriali.

Mediante questo complesso di potenze produttive si effettuò la creazione della materia mercabile, la quale non sarebbe esistita, se l'azione dell'uomo sulla natura esteriore avesse mirato a produrre solamente gli oggetti domandati o dal bisogno del produttore, o di pochi altri coi quali avesse diretta e immediata comunicazione.

Ogni progresso della vita commerciale rispondeva a una evoluzione di questi tre elementi che la costituivano, cioe 1.° l'indirizzo mercantile dell'attività umana — 2.° gli ajuti mercatorj — 3° la materia mercabile.

Nei primordi del commercio l'attività individuale diretta a eseguirlo, non fu una professione abituale, ma solo un fatto più o meno transeunte nella vita dell'uomo, il quale non fece del mercanteggiare una sua occupazione esclusiva. Col divenire l'attività

mercantile una professione abituale, occupò un posto nella gerarchìa degli uffizj sociali, e diede origine alla classe dei commercianti. I quali di mano in mano si divisero le ingerenze mercantili, e ciascuno diede opera ad un ramo di commercio speciale. Vi furono coloro che eseguirono il traffico di importazione ed esportazione delle merci, ossia i grandi negozianti; coloro che si occuparono di distribuirle nei diversi centri della consumazione, ossia i piccoli negozianti. Gli stessi mezzi dei quali il commercio si giovava diventarono oggetto d' occupazione mercantile, e si fece il commercio delle monete, e dei fogli di credito, onde i Banchieri; e si dedicarono alcuni a ricevere e trasmettere commissioni, onde i Commissionati; e da questa varietà di forze umane operanti resultavano le tante professioni, in cui si dirama attualmente la mercatura.

Parimente gli ajuti mercatorj tanto fisici che morali, furono nei primordi del commercio scarsissimi; ma notabilmente si accrescevano col progresso della civiltà, e colla signoria sempre crescente sulla natura esteriore, che davano all'uomo le scoperte scientifiche.

Chi non rimane maravigliato paragonando gli ajuti che possedeva il commercio dell'antichità con quelli del nostro? Che direbbe un greco o un romano redivivo in mezzo al movimento della società attuale? Ma il paragone fra noi e il passato, non ha bisogno di essere spinto a secoli così lontani per destar maraviglia. Le comunicazioni dei popoli si fanno ora con una celerità, che non avrebbero mai sognato i nostri maggiori. Il Vapore, questa forza miracolosa di cui

siamo ancora lontani dal conoscere tutte le conseguenze, ha trionfato sul mare il capriccio dei venti, si è aperto la via nelle viscere delle montagne; e ogni giorno va trasformando le condizioni dell' umanità. Chi sa quali altri segreti sono destinate a rivelarci le scienze naturali! Quanto poi agli ajuti morali, ciascuno di leggieri comprende la differenza che fra il commercio antico e moderno, dovessero portare solamente l'invenzione del credito, e le nuove forme del contratto di associazione!

La creazione della materia mercabile è proporzionata alla richiesta degli umani bisogni, i quali non furono sempre gli stessi. Nel principio si fece commercio di quelle cose le quali erano domandate dalle più urgenti necessità della nostra conservazione. In seguito furono sentiti bisogni di comodità e d'adornamento, e ancora le cose idonee alla loro soddisfazione divennero materia mercabile. Piacque ad alcuni chiamare fittizj questi nuovi bisogni, riserbando soltanto a quelli della conservazione, il titolo di naturali. Ma la natura dell' uomo sarà dunque unicamente quella che egli ha comune col bruto? Fummo noi posti sulla terra solamente per provvedere alle necessità della fisica esistenza, e non per un fine più alto? Lasciamo che Rousseau nei suoi malinconici delirii sogni l'umana felicità nelle selve, e vanti l'uomo tanto più perfetto, quanto più si avvicini alla vita del bruto. Questi paradossi non hanno ormai più bisogno di confutazione; ma se vogliamo essere conseguenti, non dobbiamo chiamare fittizj e artificiali quei bisogni che l'umanità sentiva, elevandosi a un grado sempre maggiore

di spiritualità. Giustamente si protesta contro il lusso, quando ai capricci e alle voluttà dei pochi, fa servire la fatica e il dolore dei molti. E il monopolio dei doni della natura è una delle piaghe sociali, che il cristianesimo dovrà risanare nell' avvenire. Ma quello stesso movimento il quale spinge l' umanità a sanare questa piaga, è ordinato a produrre uno stato di cose, nel quale ad ogni individuo sia dato svolgere le facoltà più nobili della propria natura. Onde l' esistenza di una materia mercabile correlativa a questo svolgimento, non vuole essere condannata.

L' idea commerciale non è la sola che governi il movimento dell' umana civiltà; e resta a vedere qual posto ella occupi nella gerarchia delle idee organiche a cui questo movimento obbedisce.

Il Santo, il Vero, il Bello, il Giusto, e l' Utile, sono i principj organici ai quali, si riferiscono tutte le moltiplici operazioni dell'umanità. Dall' idea del Santo, le religioni; dall'idea del Vero, le scienze; dall' idea del Bello, la poesia, e le belle arti; dall' idea del Giusto, le istituzioni giuridiche; dall' idea dell' Utile, la guerra, e le arti economiche. Stupenda gradazione di cose nell' umanità, la quale coll' idea del Santo, quasi partecipa alla vita dell' angelo, coll' idea dell' Utile, a quella del bruto!

L' idea commerciale è una forma di quella dell' utile, la quale volta a distruggere, accendeva la guerra, volta a creare, animava l'industria, di cui furono triplice manifestazione l' agricoltura, le manifatture, e il commercio.

L' idea dell' Utile ha coll' altre idee summentova-

te la proporzione medesima che ha la materia collo spirito. L' umanità sale al maggior grado di altezza spirituale abbandonandosi all' idea religiosa, la quale abbraccia la vita mondana, e oltremondana, e pone per così dire in comunicazione il finito coll' infinito. Le scienze sono dopo la religione, l' occupazione più spirituale dell' uomo, come quelle dalle quali si ricercano i tipi immutabili che servono alla generazione di tutti i fenomeni che cadono sotto i nostri sensi. Nell' arte, e nel diritto vi è mistura di spirito, e di materia: nell' arte che la verità eterna manifesta coi fantasmi del senso: nel diritto che il tipo immutabile della giustizia applica al governo dei materiali interessi. L' idea dell' Utile è tutta circoscritta nella materia.

Il movimento prodotto dall' idea dell' Utile, in quanto non contrariava, ma continuava la creazione, si chiamò economico. E se si ha riguardo alla genesi di questo movimento, certamente il commercio era in esso posteriore ad altre forme che assumeva. Imperocchè prima del commercio erano coltivate le terre, onde nacque l' agricoltura, prima del commercio trasformata la materia greggia raccolta dalla terra, onde nacquero le manifatture. Ma l' ultima forma signoreggiava le forme anteriori, e i destini dell' agricoltura e delle manifatture, dipendevano dal movimento commerciale. Questo col distribuire i doni della natura e dell' arte, secondo l' intrecciamento sociale voluto dalla provvidenza divina, dovrà assegnare a ciascun popolo la sua parte nell' opera agricola e manifatturiera, e abbandonato alla sua spontaneità, basterà a mantenere di per sè solo l' equilibrio economico sulla terra.

CAPITOLO II.

Direzione dell'attività commerciale

Toccheremo alcun che intorno alle diverse regole alle quali è sottoposta l'attività libera dell'uomo, onde apparisca sotto quanti aspetti il commercio, che è una forma della medesima, possa ricevere direzione. Questa ricerca preliminare ci spianerà la via ad acquistare un idea bene adequata del diritto commerciale.

L'arbitrio dell'uomo riceve la prima legge dalle esigenze dell'ordine in mezzo al quale Dio lo collocava. Egli segnando una certa norma a tutte le cose, non poteva lasciare la creatura intelligente in balìa di se medesima, e con la coscienza della propria libertà, le dava quella di una legge morale a cui dovesse piegare i suoi movimenti. La convenienza delle nostre azioni col fine supremo della vita determinato da siffatta legge, costituisce il bene morale. Quindi non vi è uomo che non sappia esservi tra i suoi liberi movimenti, quelli che sono moralmente buoni, e quelli che sono moralmente cattivi; abbenchè nel giudicare concretamente e degli uni, e degli altri, possa intercedere differenza trà individuo e individuo, tra secolo, e secolo, tra nazione, e nazione. E nel riconoscere l'esistenza di un ordine morale a cui tutti dobbiamo uniformarci convennero facilmente i sapienti: se non

che le opinioni differirono intorno al modo col quale l' umanità ne avesse acquistata la cognizione. Insegnò perpetuamente la Chiesa, e con lei i filosofi ortodossi, essere l' idea morale una infusione fatta da Dio stesso nella intelligenza dell' umanità mediante soprannaturale rivelazione, appartenere al sacerdozio cattolico la conservazione e la trasmissione della parola che la contiene, essere reliquie più o meno alterate di questa parola i principj morali rimasti nelle tradizioni eterodosse. Altri discostandosi da questa dottrina opinarono alla cognizione morale essersi elevato l' intelletto colle sole forze della natura, e la fecero scaturire, chi da un istinto del cuore, chi da una preformazione della ragione, chi da un calcolo di dolorose e piacevoli sensazioni. La quale ultima sentenza prevalse nel secolo scorso, propagata soprattutto dal *Sensismo* francese; e ottenne plauso ancora in Italia, dove si fa oggi ritorno ai sani principj della filosofia ortodossa, specialmente pel nuovo impulso dato agli intelletti italiani dal vigoroso ingegno di Vincenzo Gioberti.

La regola morale accompagna l' uomo in ogni contingenza della vita, non essendovi determinazione della volontà libera, la quale sia senza peso per l'ordine universale, e non si risolva in una nota o di concento, o di dissonanza nell' armonia del creato. Ma ciò non vuol dire che la regola morale sia la sola a governare i nostri movimenti.

Lo scopo supremo della vita dipende da necessità anteriori alla nostra volontà alle quali ci è forza sottometterci, se non vogliamo insorgere contro i decreti di Dio. Ma accettato il fine supremo della vita,

resta nello svolgimento di essa un ampio spazio alla libertà. Nel quale rampollano tutti quei fini secondari i quali dipendono da una nostra elezione; fini che avrebbero potuto non essere, senza che ne soffrisse l'ordine universale, ma che una volta proposti alla volontà, le impongono l'uso di certi mezzi idonei al loro conseguimento. Imperocchè l'uomo non può valersi delle forze proprie e di quelle che lo circondano per effettuare il suo, benchè minimo proponimento, senza adoprarle conforme alla loro natura, alla quale non secondando, sarà impossibile che ottenga il fine desiderato. Ora dalla necessità di dare alle nostre azioni quell'indirizzo che è richiesto al conseguimento dei fini elettivi, resultano regole speciali di direzione, da quelle della morale distinte. La regola morale si riferisce a un ordine di beni e di mali necessari e assoluti; le regole ordinate al conseguimento dei fini elettivi, a un ordine di beni e di mali contingenti e relativi; la prima è anteriore a qualunque determinazione della volontà, e prende a guidarla prima che cominci i suoi movimenti, onde li coordini al sistema dell'universale armonia, e non discordi dalla volontà dell'artefice supremo; le seconde presuppongono una volontà già ridotta all'atto, e segnano la via che deve tenere, affinchè non manchi lo scopo al quale era intesa.

Ma nè le regole emergenti dal fine ultimo e necessario della vita, nè quelle desunte dai fini elettivi conchiudono l'intero sistema direttivo della libertà.

Trà le forze umane per mille svariate vie procedenti sulla scena animatissima della vita, e ciascu-

na dalle sue fisiologiche necessità portata ad esercitare una azione particolare sulle cose esteriori, e le une all'altre per mutui legami d'affetti e di utilità, intrecciantisi, accade che talvolta nell'uso della potenza alla volontà di un uomo, sia opposto impedimento dalla volontà di un altro. E trattandosi di esseri intelligenti l'impedimento non è fisico, ma razionale, vale a dire, si contrasta l'uso della potenza, non colla forza, ma colla ragione, sostenendolo contrario a principj assunti a fondamento della vita comune. Da ciò nasceva il bisogno d'una direzione giuridica, la di cui individualità separata, non fu abbastanza valutata da coloro che presero a definirla.

La regola giuridica non è *teleologica*, e chi ragionando del diritto, ne desume la nozione dal fine della società e dalle condizioni necessarie per ottenerlo, confonde senza avvedersene l'ordine giuridico, o coll'ordine morale, o coll'ordine politico ed economico. Ed invero ponendo mente alle cause che facevano sentire il bisogno di una direzione giuridica, di leggeri andiamo persuasi, come non fosse quello di una FINALITA' che all'umano volere si proponesse. Colla regola giuridica non si provocava evoluzione di fatti, ma si giudicavano fatti già prodotti; non si diceva alla volontà qual via dovesse percorrere, ma bensì, se in una via nella quale era già entrata, potesse o nò rimanere. In sostanza l'ordine giuridico è la razionalità applicata all'uso della potenza, e ogni qual volta il fatto volontario, apparisca conseguente a principj riconosciuti anche da colui che lo contrasta, diventa un diritto, e come tale deve essere rispettato; mentre il sug-

gello giuridico gli manca nel caso contrario. Perciò il campo del diritto è vasto quanto quello dell'umana libertà, e ha diverse prospettive secondo i diversi postulati ai quali la ragione riferisce il giudizio dei fatti che essa ha prodotti.

Nè si confonda l'ordine giuridico coi mezzi sociali posti in opera per proteggerlo. La morale facendo della giustizia una virtù, dava al diritto la prima sanzione, essendochè dichiarata l'irrazionalità o dell'azione o della resistenza, fosse debito di morale giustizia desistere o dall'una, o dall'altra. Ma gli impulsi spontanei della morale non bastavano a contenere le passioni ribelli; e il bisogno di aggiungere alle sanzioni morali sanzioni più efficaci, faceva nascere i gastighi sociali e le sociali coercizioni, onde il diritto ebbe tutela.

Dalle cose fin quì discorse possiamo concludere essere il commercio, come forma dell'attività libera, sottoposto a una triplice direzione.

E primieramente riceve una direzione morale. Che se, come sopra avvertimmo, l'idea morale accompagna l'uomo in ogni contingenza della vita, e non vi è determinazione di volontà la quale non possa essere giudicata a norma della medesima, era conseguente che ancora le intenzioni di coloro i quali operano il commercio, fossero tutte moralmente dirigibili. Ciascuna di esse somministrò materia alla direzione morale, in quanto richiamava l'agente ad esaminare, se fosse o nò conforme al fine ultimo della vita.

Oltre la direzione morale riceve il commercio una direzione economica, la quale è il complesso di tutte

le regole ordinate a ricavare da esso la maggiore possibile utilità. Un fine di utilità spingeva gli uomini a entrare nel vasto arringo della civiltà mercantile; un fine di utilità anima le operazioni tutte delle quali essa si compone. Ma l'uomo spesso non conseguisce il proprio utile, perchè lo ripone dove non è. — Onde una direzione è necessaria per illuminare il gran lavoro dell'attività mercantile intorno ai suoi veri interessi. Per esempio non vi è dubbio che le strade ferrate sono una scoperta eminentemente utile alle comunicazioni commerciali. Ma perchè il commercio ritragga da loro il maggior frutto possibile, dove saranno costruite? Da chi si farà la loro costruzione? Come per un sistema uniforme, e a tutti vantaggioso di strade ferrate, si intenderanno le differenti nazioni? Ecco problemi i quali appartengono alla direzione economica del commercio.

Finalmente il commercio è materia alla direzione giuridica, come quello il quale essendo operato da umane volontà, dava spesso occasione ad attriti per cui s'invocava la parola del diritto. A comporre le discordie nate frà i commercianti nell'uso della potenza, a separare nelle esigenze degli uni verso gli altri la razionalità dall'arbitrio, a fare insomma che il dinamismo commerciale serbasse l'equilibrio della giustizia, erano ordinate le regole delle quali il diritto commerciale propriamente detto si componeva.

Nella antichità lo stato era tutto; onde la trinità direttiva summentovata non ebbe allora estrinseca discernibilità, e parve esistere una sola direzione. Il cristianesimo elevandosi al disopra di tutte le classificazio-

ni politiche, separando il regno della coscienza da quello della città, creando un ministero jeratico unicamente destinato a promuovere la santificazione delle anime, rese sensibile la distinzione della morale, dal diritto. E se anche in seno alle genti cristiane, i limiti della legislazione morale dalla legislazione giuridica, non furono ancora con tutta precisione tracciati, ciò dipendeva dal non essere ancora la civiltà nostra affatto pura di paganesimo.

Ma il cristianesimo con l'abolizione del reggimento castale, condizionava altresì le moltiplici direzioni corrispondenti ai fini elettivi ad emanciparsi dall'autorità centrale politica, e a risiedere ciascuna nel centro dell'attività comune ordinata al loro conseguimento. Imperocchè se è vero, che chi non sà la la legge del proprio meglio, è per natura delle cose sottoposto al potere tutelare che a norma di essa lo dirige, è vero altresì che questa soggezione dee finire col bisogno che la rendeva legittima; lo che non era possibile, finchè i privilegj di una classe sull'altra, furono tradizionalmente consacrati alla immobilità, e non si proclamò, come fece il cristianesimo, l'educazione progressiva di tutti gli uomini.

La triplice direzione del commercio obbedì essa pure a questa legge di successivo svolgimento sociale, che governava i sistemi direttivi dell'umanità.

CAPITOLO III.

Il Commercio, e la Chiesa

Parlando del commercio come materia di direzione morale noi che professiamo la dottrina della Chiesa cattolica, non possiamo intendere d'altra morale se non che di quella che è da lei insegnata. Chi attribuisse alla ragione individuale la facoltà di concepire l'idea morale indipendentemente da una tradizione positiva, dovrebbe dichiarare qual fosse il suo tipo di moralità, prima di stabilire i canoni morali da cui si voglia governato il commercio. Noi coll'accettare la morale cattolica non abbiamo bisogno di queste dichiarazioni preliminari, e possiamo addirittura entrare in materia, esaminando quale azione ella esercitasse sul movimento commerciale dell'umanità.

Se avesse fondamento un opinione molto accreditata in alcune scuole filosofiche dei nostri giorni, la quale riguardando le religioni come parto dell'intelligenza progressiva dell'uomo, ritiene che il cristianesimo santificando lo spirito a differenza del paganesimo il quale santificava la materia, sia una religione ostile a ogni cura materiale, e debba perciò cedere il campo a una sintesi religiosa più vasta che abbracci la vita nella sua integrità, bisognerebbe argomentare condannato il commercio dalla morale cattolica;

essendo esso una delle arti a possedimento di beni materiali indirizzate. E questa conclusione ci esimerebbe dall'andare più oltre nella investigazione che ci siamo proposti.

Ma coloro i quali così dissertano di cristianesimo, mostrano evidentemente di non conoscerne nè la essenza, nè la storia. Che se vi furono anime ardenti di mistico zelo, le quali aborrirono da ogni cura mondana, e desiderarono che all' ornate magioni delle città popolose succedessero i deserti e le spelonche degli anacoreti, ciò non vuol dire che tale fosse l'intendimento della chiesa, la quale non poteva impedire la esagerazione che alcuni facessero dei suoi più santi principj. E certamente il cristianesimo non santificava la materia, come dai moderni artefici di nuove religioni si sarebbe preteso: la quale santificazione sarebbe stata l'apoteosi delle passioni, che alla sovranità dello spirito si vogliono sottoposte, onde nell'ordine gerarchico della creazione le potenze inferiori alle superiori non prevalgano. Ma non si condannava la materia sottoponendola alla signoria dello spirito; non si malediva la terra additando il cielo come solo porto in cui potranno aver pieno appagamento i nostri desideri di beatitudine. E la creatura di Dio è spirito e corpo; e il corpo stesso nel sistema delle cristiane credenze si annunzia destinato a partecipazione di gloria immortale; e divina creazione sono le cose poste intorno a noi onde ai nostri bisogni soddisfacessero. Perlochè non solamente l'evoluzione dell'industria non repugna al principio fondamentale della Chiesa cattolica, ma armonizza coll'adempimento dei

temporali suoi fini. La quale appunto perchè aborre dal sangue e dalle discordie, e tende a ricomporre l'unità spezzata dell'uman genere, e a distruggere ogni avanzo di barbarie superstite nelle istituzioni guerriere, non può a meno di non rallegrarsi per qualunque nuova arra che la futura pace delle genti riceva dal moltiplicarsi dei loro intrecciamenti commerciali, e per volgere che esse facciano all'abbellimento della terra quelle forze che un tempo si esaurirono nel contaminarla di sangue fraterno. L'idea cattolica è contraria alle occupazioni le quali, come i commerci, si esercitano sopra cose materiali, solo in quanto distraggano l'uomo dall'ultimo fine, e lo portino a preferire i beni che passano a quelli eternamente durevoli. Nel che vuolsi rendere omaggio alla Chiesa come di inestimabile benefizio arrecato alla civiltà, la quale si dissolverebbe se l'egoismo industriale signoreggiante potesse colla guerra delle frodi insidiose, rinnuovare una barbarie peggiore di quella, che esponendo gli uomini a continui pericoli li costringeva almeno a possedere le eroiche virtù del soldato.

La Chiesa dirige moralmente il commercio proponendo a coloro i quali lo esercitano, come norme indeclinabili di condotta, la giustizia, e la carità. È debito di giustizia non recare offesa al nostro simile; è debito di carità soccorrerlo ove il bisogno lo esiga, anzichè trar profitto dalle angustie nelle quali si trovi. La prestazione del debito di giustizia a differenza di quello di carità è sancita da esteriori coercizioni; ma se solamente il timore delle medesime dovesse procacciarne l'adempimento alla

società, saremmo ridotti a ben misere condizioni, essendo molto facile alla malizia degli uomini trovare argomenti di frode contro i quali la legge positiva e i tribunali destinati ad applicarla siano impotenti. La trasfusione di questi principj obiettivi nella vita mercantile si fa per mezzo della coscienza, la quale a colui che si propone di non discostarsi da loro, insegna secondo le particolari contingenze ciò che debba fare, e ciò da cui debba astenersi. Però non sempre dall' intelletto riverbera sulla coscienza una luce che la ponga in grado d'emettere con tutta certezza i suoi morali giudizj, e spesso anche avviene che l'altrui esempio tragga l'uomo il più retto a fallire. Ora perchè il magistero ecclesiastico si sarebbe limitato alla generalità dell' insegnamento morale obiettivo, trascurando di illuminare i credenti nelle applicazioni? Perchè ogni qual volta nell'umana civiltà apparissero fatti intorno ai quali la coscienza degli operatori restasse dubbiosa se fossero o nò conformi alla legge morale, lo schiarimento del dubbio non sarebbe venuto dall' autorità che è della legge stessa banditrice divina? L'immistione del sacerdozio nei fatti della vita materiale è cosa ben diversa dal giudicarli nelle loro attinenze coll' ordine morale. La convenienza della prima è giustamente negata ogni qualvolta da condizioni eccezionali di società non sia richiesta; ma niuno che attribuisca al ministero jeratico la competenza dell' insegnamento morale obiettivo potrà negargli ancor quella di giudicare l'attività civile in ordine ai principj che insegna. Il male nacque non dalle decisioni morali che la materna vigilanza della Chiesa

proponeva anche nell'ordine materiale, a schiarimento delle coscienze, ma dall'affidare talvolta la loro esecuzione a sanzioni coercitive; come se l'autorità della Chiesa potesse avere altro fondamento dell'ossequio spontaneo.

Non solo adunque rammentando i due principj nei quali è conchiusa tutta la morale sociale, cioè la giustizia e la carità, ma la Chiesa guidava altresì il commerciante cattolico con tutte quelle decisioni di Vescovi, di Concilii, di Pontefici che constituirono per così dire una legislazione commerciale ecclesiastica. Alcune delle quali, come quella a cagione d'esempio che proibiva l'appropriazione dei beni dei naufraghi, trapassarono nelle legislazioni positive con grandissimo benefizio della civiltà.

Passa però notabile differenza frà le decisioni morali, e le decisioni dogmatiche della Chiesa. Queste essendo preordinate a serbare intatto dai traviamenti della ragione il vero rivelato di cui essa è immortale custode, sono come il vero medesimo di loro natura immutabili. Quelle consistendo nella applicazione di una parte dello stesso vero ai fatti contingenti della vita non partecipano alla immutabilità se non che avuto riguardo al loro postulato dogmatico; ma quanto al postulato sperimentale ed empirico obbediscono a quella legge di perfettibilità progressiva che governa i movimenti della umana ragione; ed è possibile che i giudizj recati in un secolo siano riformati in un secolo posteriore, o perchè i fatti giudicati non siano più realmente li stessi, o perchè i progressi della scienza abbiano condotto a vederli diversamente da

quello che furono veduti per l'innanzi — Lo che mostra la necessità che le dottrine religiose secondino al movimento delle dottrine profane, non già per rinnuovare i principj del dogma che si rimane immutabile, ma per debitamente proporzionarne l'applicazione alla realtà della vita.

Valga ad esempio quella parte di legislazione ecclesiastica che condannava il contratto usurario. L'uomo il quale conosce il bisogno del proprio simile e traffica sul medesimo, viola certamente quei legami di mutua carità senza i quali società non può esistere. E la Chiesa condannando le contrattazioni usurarie altro non faceva se non che rendere omaggio ad uno dei più solenni principii della morale evangelica. Essa non proferiva anatema sul commercio, ma combattendo l'usura mirava a purificarlo o, se vogliamo dir così, a *cristianeggiarlo*, Resta peraltro a vedere quali siano le contrattazioni nelle quali la malvagia intenzione dalla Chiesa condannata necessariamente esistesse. E sotto questo aspetto le decisioni ecclesiastiche erano subordinate alla legge di progresso che sopra dicemmo. Nel medio evo in ogni imprestito fruttifero si vedeva un contratto usurario; le nuove cognizioni economiche intorno ai servigi produttivi dei capitali portavano a diverse conclusioni. Laonde le decisioni intorno alla materia usuraria non potevano a meno di non essere modificate, come difatti lo furono.

Queste medesime considerazioni ci manifestano le cause per le quali la direzione morale della Chiesa è ancora lontana dall'avere fatta sentire al commercio moderno tutta la sua virtù perfezionatrice.

Di che in parte al laicato trafficante, in parte al clero stesso vuolsi dar debito.

A richiamare l'attenzione dei moralisti cattolici sopra problemi viventi è necessario che il bisogno della loro risoluzione si faccia sentire nella coscienza di quelli che operano i fatti ai quali si riferiscono. Quindi se il laicato trafficante non metta importanza a tradurre nella sua condotta i principj della morale cattolica, è impossibile che le decisioni ecclesiastiche secondino opportunamente alle vive esigenze della mercatura. Ora la parte che nell'evoluzione del commercio moderno ebbero gli Ebrei, lo scisma del secolo XVI. per cui i popoli che più dopo quella epoca si segnalarono nel commercio furono separati dalla comunione cattolica, unitamente alla incredulità portata nelle genti cristiane dal paganesimo redivivo, erano tutte cause le quali allontanarono il laicato trafficante moderno dalle vive fonti della morale cattolica.

Dall'altro canto il clero serbò un attaccamento troppo superstizioso al sapere scolastico del medio evo, sdegnando attingere alle fonti della rinnuovata sapienza. La quale quanto meritava censura nell' assalire la tradizione ideale immutabile, altrettanto era benefattrice di civiltà aumentando il patrimonio delle cognizioni storiche, e sperimentali.

Ma tutto oggi promette un maritaggio fecondo tra il cattolicismo e la industria; tutto ci da a credere che dalla direzione morale della Chiesa il commercio sia per ricavare nuovi inestimabili benefizii. Ed è tempo che il risorgimento della sola credenza religio-

sa immutabile ponendo fine per un lato all'anarchia degli intelletti, ritempri per l'altro i cuori sfibrati, e dia alla morale dei popoli saldo fondamento. Che se ciò non avvenga, le medesime istituzioni, alle quali più si affida la nostra prosperità materiale, è impossibile che abbiano lunga vita: essendo oggi anima del commercio il credito e l'associazione; e l'una e l'altra potenza economica presupponendo necessariamente intelletto, e pratica di moralità. Così per disposizione di provvidenza anche sulla via dell'egoismo si trovano ragioni che persuadono l'eccellenza dell'idea che lo infrena; così il vento medesimo che allontanava il naviglio combattuto dell'umanità dalle sponde della fede, a quelle per consiglio di colui che fa servire ai suoi fini i nostri stessi traviamenti, di nuovo lo risospinge.

CAPITOLO IV.

Direzione economica del Commercio

Dal primo movimento di cambj che iniziava la mercatura fino al complicatissimo e intralciato agitarsi di operazioni che attualmente la costituiscono, essa era una projezione continua di atti volontarj i quali l'uno relativamente all' altro assumevano qualità di fini, e di mezzi, secondochè o necessitavano successive determinazioni, o da determinazioni anteriori erano necessitati. Queste FINALITA' concentriche di cui la vita commerciale si argomentava, resero necessaria quella direzione che noi già chiamammo economica, essendochè a ricavare dal commercio il maggior profitto possibile fosse indirizzata. Essa ha tanti ordini direttivi speciali quanti sono nella vita commerciale i fini relativamente ai quali una serie di mezzi è richiesta per conseguirli; ed ha poi un ordine direttivo generale in cui i fini particolari assumendo qualità di mezzi relativamente al fine supremo della mercatura sono giudicati per la convenienza che hanno col medesimo.

Nella fattura cosmogonica della umanità non esistono se non che individui sciolti l'uno dall'altro. Ma la provvidenza volle che l'uomo continuasse l'opera della creazione mediante i perfezionamenti dell'arte;

e alle persone individue naturali succedevano le personificazioni artificiali, di cui si compone il tessuto organico della civiltà. E prima fra queste era la famiglia che identificava coi vincoli del sangue e dell'affetto l'interesse dei generanti con quello dei generati: poi dopo lo smembramento delle famiglie, le consorterie, i municipii, le nazioni: e il moto delle associazioni spontanee frammisto a quello degli stati, i quali agglomerando sotto l'impero o di un duce, o di una famiglia, o di una casta, o di un municipio conquistatore, genti dissociate, obbedivano a una legge di personificazione tutta loro propria, e non sempre colle socievoli attrazioni armonizzante. Il punto più alto della personificazione artificiale è nella Chiesa cattolica, in cui l'IO SPIRITUALE dell'umanità acquista la coscienza, e per così dire la spendibilità armonica di tutte le sue forze sgregate.

Il commercio cominciò dall'essere un fatto esclusivamente individuale; nè la personalità di famiglia costituiva in esso un centro di operazioni distinto dalle volontà individuali, poichè l'interesse del commerciante era anche quello della famiglia a cui egli apparteneva. Il bisogno di accomunare le forze per intraprendere operazioni commerciali eccedenti la capacità individuale, portò nel commercio la personalità di consorteria. Nella quale il centro di azione era traslocato dall'individuo nell'ente fittizio che si chiamava società, e questa aveva una volontà distinta dalla volontà dei suoi membri. Lo stato poi o confuso coi municipii e colle nazioni, o da loro distinto, traslocava questo centro in un cerchio ancora più vasto: e non coll'intra-

prendere spedizioni di merci, ma col provvedere al buon ordine delle fiere, dei mercati, dei porti, col sottoporre le contrattazioni a preventive formalità, coll'invigilare sulla esattezza delle misure, e dei pesi, e sulla salubrità delle vettovaglie, coll'attribuire privilegi a certe manifatture, coll'imporre dazj sulle importazioni, ed esportazioni, interveniva nella grand'opera commerciale dell'umanità. La quale pervenuta così ad acquistare coscienza di opera pubblica, intendeva a levarsi più in alto acquistando quella di opera umana. E l'indole essenzialmente cosmopolitica dell'incivilimento cristiano, e le comunicazioni di ogni specie avvicendantesi fra i popoli, la sollevavano a questa altezza, dalla quale l'Economia politica emette già i suoi insegnamenti, e forse un giorno una legislazione organica comune a tutti i commercianti della terra proporrà le proprie sanzioni.

I fini ai quali la direzione economica si riferisce essendo subiettivi, a differenza del fine obiettivo che ha in mira la direzione morale, chiaro si vede per le cose discorse, che il commercio ad essa si offriva come materia dirigibile sotto quattro diverse forme di personalità.

1. Come opera individuale:
2. Come opera di consorteria:
3. Come opera politica:
4. Come opera umanitaria.

Appartengono alla prima specie le regole tutte di cui si governa nelle sue speculazioni l'individuo commerciante; alla seconda le regole di cui hà bisogno tale o tale altra consorteria per ottenere l'inten-

to al quale è ordinata; alla terza le regole colle quali uno stato provvede, o crede provvedere alla sua commerciale prosperità; alla quarta finalmente le regole dalle quali si vorrebbe signoreggiato il movimento commerciale nella vasta periferia della sua rotazione cosmopolitica.

Grandissima è la differenza che intercede tra queste quattro specie di regole economiche, principalmente avuto riguardo alla natura dell'operazione mentale che le constituisce.

Nella direzione dell'individuo commerciante, il concetto della regola aderisce così intimamente alle circostanze concrete in mezzo alle quali si svolge l'attività dirigibile, che sarebbe follìa derivarla da generalità teoretiche trasmesse per mezzo di tradizioni scientifiche. Certamente ogni commerciante hà alcune massime ricavate o dalla sua o dall'altrui esperienza di cui si giova nel particolare negozio al quale si è consacrato; ma la direzione economica che lo conduce a far bene i suoi affari non consiste nelle medesime; ed è il resultamento di calcoli, o per meglio dire di intuizioni spontanee, le quali ad ogni nuova contingenza gli additano la via che deve tenere. Fu tentato di ridurre a canoni l'economia privata; ma in sostanza essi non erano se non che ricordi di moralità: e i limiti prescritti alle nostre azioni dalla morale sono certo la condizione che anche il commerciante deve premettere alla ricerca del suo tornaconto; ma la loro indicazione non vuolsi confondere con quella direzione economica di cui ora parliamo.

Nella consorteria vi sono condizioni fondamentali

sancite nel patto da cui ebbe vita, dalle quali non è dato prescindere, e benchè ogni operazione che essa sia per fare sfugga, come quella dell'individuo, a preventive generalità, per le circostanze concrete che vogliono essere apprezzate, pure la necessità di premettere a tutte queste operazioni la conoscenza del patto che serve loro di limite, costituisce per così dire la parte teoretica dell'amministrazione della consorteria commerciante; se non che l'interesse privato della medesima non consente che diventi materia di comune sapienza.

Il campo teoretico alle investigazioni dell'ingegno sociale si apre veramente nella direzione che danno al commercio li stati. Non già che quì ancora i calcoli e le intuizioni spontanee dell'ingegno amministrativo non abbiano grandissima parte; ma l'abilità di un amministratore di stato dipende non tanto da quello che fà, quanto da quello che lascia fare. E l'esperienza può avere dimostrato che certi provvedimenti i quali si crederono utili al commercio gli siano invece dannosi; e ogni stato ha il principio politico della sua conservazione in alcune condizioni organiche dalle quali non si deve declinare: perlochè buona parte della direzione economica consistendo in cognizioni d'indole negativa, in queste può spaziare l'ingegno teoretico dello statista.

Ma la direzione economica del commercio diviene pretta teoria nelle regole che propone al commercio considerandolo come opera di tutta l'umanità.

Il movimento commerciale obbedisce a leggi organiche, le quali dipendono dalle relazioni eterne de-

gli uomini fra loro, e dell'umanità colla terra: e non produrrà gli effetti utili di cui è fecondo se non che quando si incardini sul fondamento di esse. Ma la cognizione di queste leggi non può raccogliersi col ragionamento *a posteriori*; poichè per dedurre il migliore ordinamento dell'attività commerciale umana dagli effetti che sia per partorire all'umanità, bisognerebbe e che tutte le combinazioni commerciali fossero già esaurite, e che potessimo conoscere le loro conseguenze le più lontane. Ciò essendo impossibile, soltanto il ragionamento *a priori* potrà condurre alla cognizione richiesta. Nel quale l'ordine economico si ricongiunge all'ordine morale; e le regole sovrastanti all'elaborazione commerciale di ciascun popolo emanano da quel principio di fraternità universale dal quale nessuno stato può discostarsi senza preparare di lontano anche la propria rovina; imperocchè nell'unità archetipa della creazione era stabilito che il bene del tutto fosse il bene d'ogni parte. L'Economia politica occupando queste cime diventa un corollario della morale.

CAPITOLO V.

Genesi ideologica del Diritto Commerciale

In altro luogo ragioneremo della estensione che fù data al titolo di *diritto commerciale*, bastando ora avvertire, che nell'esporre la genesi ideologica del medesimo, abbiamo solo in mira quella direzione giuridica del commercio, la quale già distinguemmo dalla direzione morale e dalla direzione economica.

L'impianto organico della società non è opera del criterio giuridico, ma dell'idea morale e dell'idea economica; e nacque la prima formula giuridica, quando nel definire lo spazio dalla legge fondamentale rilasciato alla libertà, non fu concordia tra gli uomini, e si cercò il giudice che, o approvando il fatto consacrasse l'uso della potenza, o disapprovandolo desse legittimità alla resistenza. A differenza della parola legislativa volta all'intera aggregazione, la parola del giudice fu solamente per coloro, fra i quali il dissidio era nato. Tuttavia finchè durassero le condizioni che gli avevano dato causa, era possibile si rinnovasse fra individui diversi da quelli che primi lo ebbero sottoposto alla decisione del giudice; onde il giudizio recato in un caso diveniva esempio ai casi futuri, e la formula giuridica acquistava per siffatto modo la

generalità delle regole istituzionali, sovrastando essa pure al movimento delle volontà libere per impedire l'urto fra loro.

Importa definire con precisione il processo evolutivo, a cui la direzione giuridica dei fatti umani obbediva.

Nata una regola giuridica, e da semplice decisione particolare, trasformata o per legge o per consuetudine, in principio generale direttivo dei casi futuri, fra essa e le decisioni posteriori, non intercedeva sempre un rapporto ideologico della medesima specie.

Avvenne che la mente del giudice, a cui un nuovo caso era proposto, immediatamente lo riconoscesse identico a quello, che aveva dato origine alla regola preesistente. Nè quando si parla di identità di casi, vuolsi già intendere che tutte le circostanze del caso anteriore nel nuovo si riproducessero, lo che è impossibile, ma bastò che gli fosse eguale nella sostanza, la quale identità sostanziale può esistere tra le diverse emergenze fenomenali prodotte dall'arte umana, come esiste in quelle della natura. Allora il giudice per comporre il dissidio, applicò la regola preesistente, e il nuovo giudizio non fu, se non che ripetizione d'un giudizio già proferito.

Avvenne che il nuovo caso proposto sembrasse a primo aspetto identico al caso deciso; ma riproducendo l'operazione mentale da cui era nata la decisione, si conobbe, che non si sarebbe così genericamente formulata, se si fosse potuto prevedere l'equivoco a cui poteva dar luogo. E il nuovo caso apparve sostan-

zialmente diverso dall'anteriore, e il bisogno fu sentito di correggere la generica enunciazione della formula, escludendolo dalla medesima. Allora la decisione ebbe colla regola preesistente, un rapporto di negazione, o come le scuole dicono, di limitazione.

Avvenne in fine che il nuovo caso, fosse evidentemente riconosciuto come un caso *sui generis*, a cui un giudizio particolare si conveniva. Allora la decisione contenne una nuova regola giuridica, la quale colle preesistenti, aveva solamente un rapporto di maggiore o minore analogia.

Il diritto commerciale nasceva seguendo questa leggè di svolgimento ideologico. Imperocchè quando la mercatura cominciò a richiamare l'attenzione del giudice sopra nuove combinazioni, che avevano da lei nascimento, esistevano di già regole giuridiche accomodate alle combinazioni della vita anteriore. Quindi la nuova emergenza fu risoluta da una decisione, che ebbe con quelle, o l'uno o l'altro dei tre rapporti summentovati. Se in essa l'elemento mercantile era una qualità accidentale indifferente, e aveva identica la sostanza con un caso già deciso nella regola preesistente, le si applicò questa regola, e l'idea giuridica non avanzava di un passo. E dato che tutte le decisioni relative a problemi agitati per occasione di mercatura, avessero tal carattere, non sarebbe nato un diritto commerciale. Se però l'elemento mercantile chiuso nella nuova emergenza, portava fra essa e i casi già regolati, una differenza sostanziale, la cosa era ben diversa. Perchè allora, o per sottrarre il caso mercantile ad una regola, la quale sembrasse in-

eluderlo nella generalità della sua enunciazione, o per trovare un criterio *sui generis*, che opportunamente lo decidesse, era necessaria una nuova elaborazione ideale; e i portati di questa constituirono quel complesso di norme giuridiche accomodate alle esigenze della vita mercantile, alle quali propriamente il titolo di diritto commerciale convenne.

Fin d'ora possiamo conoscere che questo diritto scaturiva da doppia fonte ideologica, cioè da idee negative o eccezionali, e da idee positive, ó organiche. Le prime allontanarono dalla mercatura l'applicazione di regole, le quali comunque per la loro generalità, sembrassero abbracciare i fatti propri della medesima, erano state concepite a fronte d'una prospettiva razionale, che non conteneva questi fatti, e perciò la generalità di cui apparivano investite, più che nello spirito della regola, esisteva nella forma della sua estrinsecazione. Le seconde giudicarono i problemi della vita mercantile, coi dati desunti dall'indole degli istituti speciali di cui essa si argomentava. Lo che dimostra quanto male si apponga, chi al diritto commerciale attribuisca solamente qualità di diritto eccezionale, lo che a suo luogo più diffusamente saremo per dimostrare.

Anzi le idee negative ed eccezionali non furono in esso se non che la più piccola parte; e la maggior latitudine l'acquistò nelle idee organiche ordinate a regolare, come giustizia chiedeva, il movimento delle contrattazioni mercantili.

Alcune frà queste servivano ancora ad altri usi della vita; ma applicate al commercio, ebbero forme

così speciali, che la regola per risolvere i loro problemi, non potè ricavarsi dal tipo generico della contrattazione, ma dovè esser desunta dal tipo specifico che acquistò nel commercio. La prima evoluzione dell'idea giuridica commerciale, fu senza dubbio nel diritto marittimo, e consistè nel decidere questioni relative al patrono della nave, ai marinari, ai proprietarii delle mercanzie, e così via discorrendo. Per decidere tali questioni, bisognava riferirsi all'indole delle convenzioni, che le indicate persone avessero stipulate fra loro, e queste convenzioni avevano il loro tipo generico nel contratto di locazione. Ma tra le applicazioni di questo contratto ai bisogni della navigazione e agli altri bisogni della vita, vi era una grandissima differenza; nè le norme che avevano servito a regolare i diritti reciproci tra il proprietario e l'affittuario d'una casa, potevano regolare quelli del proprietario della nave, e del capitano preposto alla direzione della medesima. E lo stesso si dica dei tipi speciali che acquistarono dal commercio il contratto d'associazione, il mandato, e l'imprestito fruttifero. Ma il commercio oltre ad aggiungere nuovi tipi specifici ai generi di contrattazione già conosciuti, introduceva generi nuovi, ai quali tanto meno le regole del diritto preesistente s'accomodavano. Perlochè una creazione di idee organiche era indispensabile. E fu più o meno feconda secondo la maggiore o minore fecondità dell'ingegno inventivo dei commercianti, nell'escogitare forme di contrattazioni ai loro bisogni soddisfacenti.

Ma l'idea giuridica non si applicò solamente al

commercio pei conflitti tra privato e privato. Il fondamento delle società antiche fu la conquista, e uno stato si credè lecita rispetto all'altro qualunque azione gli fosse consigliata dal proprio interesse. Il cristianesimo promulgando una legge comune a tutti i popoli della terra, e agglomerandoli sotto la medesima autorità spirituale, li portava a riconoscere un limite segnato dall'ordine eterno della giustizia alla loro attività esteriore, e come nelle contingenze della vita privata si era fatto sentire il bisogno di formule giuridiche, che dichiarassero quell'ordine, lo stesso bisogno si manifestò allora fra li stati diversi. Se non che fra il diritto privato, e il diritto pubblico internazionale, correva questa differenza; che del primo, nel dissidio delle parti, era interpetre il giudice e tutrice la pubblica forza, il secondo mancata una composizione spontanea, non aveva tribunale che dichiarasse, per chi dei contendenti, fosse la ragione, e sui campi di battaglia doveva essere questa decisa. La civiltà cristiana del medio-evo tentò investire il pontefice della suprema giudicatura. L'idea ghibellina contrastò a questo primato ecclesiastico, evocando invece il potere imperiale romano. E l'esito del contrasto fù, che nè papi, nè imperatori avessero l'alto ministero, è alle genti cristiane non restasse altra autorità da opporre alla forza preponderante, se non che quella dei trattati, e della pubblica opinione.

Ma dai trattati e dalla pubblica opinione illuminata dalla sapienza, ebbe anche il commercio la sua direzione internazionale.

CAPITOLO VI.

Ricerca storica intorno al Diritto Commerciale

Alcuni frà gli scrittori di diritto commerciale crederono ben fatto di premettere ai loro trattati un discorso storico, il quale esponesse le generali vicissitudini del commercio, e della legislazione commerciale. E certamente non potrebbe essere contrastata da chicchessia la necessità, di mostrare le origini del diritto commerciale vivente, essendo impossibile acquistare la cognizione di un fatto qualunque, senza sapere come fosse generato. Ma entrando nel campo della storia, fa d' uopo aver bene presente lo scopo a cui la ricerca vuolsi indirizzata, onde evitare il doppio inconveniente, o di sfumate generalità, o di particolarità troppo inopportunamente minute. Che se la ricerca storica sia fatta col fine di semplice erudizione, vale a dire, per resuscitare un passato che non ha più correlazione con noi, le particolarità non saranno mai troppe, e converrà sottoporre alla critica tutte le testimonianze, le quali ci rimangono di quella vita, e tener conto per così dire dei nienti. Imperocchè a ricomporre una vita che più non è, possa servire talvolta una notizia agli osservatori superficiali sfuggita o sembrata inconcludentissima. E così ado-

prava il *Pardessus* nella sua — *Collezione delle antiche leggi marittime* la quale vuolsi considerare come uno dei più bei monumenti della scienza storica moderna, premettendo a ciascun frammento legislativo, dissertazioni ricche di erudizione e di critica la più sagace. Se poi la ricerca storica debba solamente ricavare dalla vita del passato l'illustrazione del fatto contemporaneo, vogliónsi evitare le particolarità minute, e procedere per via di generalità, le quali rispondano alle cause onde il fatto medesimo fu reso storicamente possibile. Al che ci sembra non abbiano posto mente li scrittori, che premessero una storica prefazione ai loro trattati di diritto commerciale. Nella quale ci si dirà, che il commercio cominciò dalle ricche regioni dell'Asia, che celebri popoli commercianti furono i Fenicii, i Cartaginesi, ed i Greci, che i Romani sdegnarono il commercio, finchè pensarono solo alla conquista del mondo, che nel medio evo il risorgimento commerciale fu iniziato dalle repubbliche di Pisa, di Venezia, di Amalfi, di Genova, che prima delle Ordinanze di Luigi XIV. esistevano alcune collezioni di diritto marittimo, che il codice moderno di commercio francese, ebbe per modello quelle Ordinanze ec. Notizie utilissime invero, ma tutt'altro che sufficienti a manifestarci quella generazione storica del diritto commerciale presente che si vorrebbe sapere. Perchè nell'antichità il diritto commerciale non ebbe la forma che ha attualmente? Perchè non si trattò allora di separarlo dal diritto civile? Perchè esiste oggi siffatta separazione? Perchè la compilazione del codice di commercio, era diversa da quella delle collezioni del

medio-evo, e perfino da quella dell'ordinanze di Luigi XIV.? Dove fu il progresso? Dove il movimento retrogrado? Qual parte nelle mutazioni della ragione giuridica commerciale ebbero le mutazioni generali della civiltà? Questi ed altri problemi, non che dilucidati, non furono nemmeno proposti nelle prefazioni storiche summentovate; onde si vede quanto sia vergine il campo della ricerca che siamo per intraprendere.

L'apparizione del cristianesimo nell'umanità è il gran fatto che distingue la civiltà antica dalla nuova; nella prima i popoli dispersi sopra la terra non avevano un vincolo che li ordinasse a scopo comune, il quale fu nelle intenzioni della seconda aspirante a ricomporre l'unità delle genti, e quindi sostanzialmente cosmopolitica. E nella antica civiltà primi ad apparire sul teatro della storia sono i popoli dell'oriente, dove le tradizioni attestano essere stata la culla dell'uman genere, poi al genio compatto orientale subentra la svariata vitalità della Grecia, poi le sparse civiltà antiche si confondono nell'impero romano, il quale colla universalità della sua dominazione guerriera era lontano presagio alla dominazione spirituale e pacifica riserbata nei divini consigli alla città sempiterna.

Gli abitanti delle feraci regioni dell'Asia, quelli delle coste dell'Affrica, quelli della Grecia, furono dalla loro stessa situazione fisica, naturalmente portati a esercitare il commercio, e poichè agitazione di commercio è impossibile senza che certe norme la governino, l'esistenza del diritto commerciale fu coeva alle origini del commercio. Quindi prima del diritto commerciale che a noi trasmessero i Romani, dovè

esistere un diritto commerciale proprio dei popoli dell'Oriente, e un diritto commerciale proprio dei popoli della Grecia. Del diritto commerciale dell'oriente, non ci restano traccie, e fra i popoli della grecia, sappiamo qual fosse il diritto commerciale Attico dalle arringhe di Demostene oratore, e nel tempo stesso giureconsulto. Esiste invero una collezione di leggi pubblicata la prima volta in Basilea da Simone Scardio nel 1561., la quale fu detto contenere l'antica legislazione Rodia. Ma sottoposta alla critica, fece dubitare della sua sincerità, e gli argomenti che a mostrarla apocrifa recava il Pardessus, ci sembrano di tal forza, che sarebbe follia riproporre dopo di lui la discussione. E neppure fà al nostro proposito esaminare, se il diritto commerciale Attico fosse emanazione di quello degli abitanti di Rodi, o viceversa. I Romani cominciarono ad esercitare il commercio, quando divenuti padroni d'una gran parte del mondo, si diedero al lusso, e appetirono l'opulenza, alla quale erano agevole via le speculazioni mercantili. Allora i fatti della vita mercantile, furono per loro materia d'elaborazione giuridica; e gli elementi di questa raccolsero dai popoli, in cui si era già effettuata. Nuova testimonianza dell'eclettismo, che governò il senno civile di Roma, disposto a prendere il buono, ovunque lo trovasse. Dal che peraltro non si deve inferire essere stati i Romani, nel diritto commerciale, servili imitatori degli Ateniesi, e degli abitanti di Rodi. L'intelligenza umana non crea dal nulla come quella di Dio. Ogni nostra creazione ideale, è uno svolgimento di principj tradizionali, e il popolo più crea-

tore, è quello che sa meglio fecondare, e usufruttuare i germi ideali, che gli furono trasmessi; nel qual senso nessun popolo ebbe più inventiva di sapienza civile, del popolo romano.

Nel paragonare l'antica colla moderna civiltà, vi fu chi attribuì il merito della inventiva solamente alla prima, e chi non volle riconoscerlo se non che nella seconda. La quale duplice esagerazione si fece sentire anche nei coltivatori del diritto commerciale. Fra i quali coloro che ebbero più familiare lo studio del diritto romano, furono portati a trovare in esso la sorgente unica di tutte le disposizioni, che costituiscono il diritto commerciale vivente. E poichè alcune di queste si riferiscono a istituzioni contrattuali, l'origine delle quali, comunemente era attribuita ai moderni, si stillarono il cervello per dimostrare, che per fino queste istituzioni non furono ignote ai romani. E dai romani si vollero usate perfino le lettere di cambio, e le assicurazioni marittime, cosa del tutto moderna. Altri poi parlarono del diritto commerciale, come se non avesse avuto addentellato nella tradizione antica, e questa tradizione gli fosse anzi stata dannosa.

Noi dobbiamo evitare l'una e l'altra esagerazione, rendendo egualmente giustizia al genio inventivo degli antichi, e a quello moderno. Proporzionatamente agli elementi che accoglieva la vita mercantile quando il senno romano le applicò i suoi dettati, l'antico diritto commerciale non poteva essere più ricco; ma certamente non bastava alle esigenze della vita mercantile accresciuta di elementi novissimi. E chiunque

prenda a paragonare le regole del nostro codice di commercio col diritto romano, vi troverà la sorgente di molte frà queste, ma dovrà ancora convenire che molte ve ne sono delle quali i romani non ebbero nè poterono avere idea. Conobbero i Romani associazioni mercantili, ma frà queste e quelle che servirono al commercio moderno quale differenza! Conobbero i mandati, e molte delle loro forme sapientemente illustravano. Ma tra un semplice mandato e un mandato scritto, al quale, mediante l'uso *delle gire*, si dia qualità di carta rappresentativa della moneta, quale differenza! In somma la ragione giuridica applicata al commercio secondava all'incremento progressivo del commercio medesimo, e poichè il commercio dei Romani fu sostanzialmente più angusto del nostro, era impossibile che non avesse anche più angusto il cerchio delle idee giuridiche direttive.

Ma quello che sopratutto vuolsi notare intorno al diritto commerciale dell'antichità, si è che esso non ebbe una personalità, come l'ha attualmente. Non l'ebbe nella legislazione, poichè non si fecero leggi come nella moderna codificazione, al complesso delle quali si desse il titolo di codice di commercio. Non l'ebbe nei tribunali, poichè non vi furono giurisdizioni separate, che avessero l'incarico di rendere giustizia per gli affari commerciali. Non l'ebbe nell'insegnamento, poichè non sappiamo che del *diritto* commerciale si facesse un ramo di scienza giuridica separato dalle altre.

CAPITOLO VII.

Opinione del Pardessus intorno al Diritto Commerciale Romano

Parlò il Pardessus (1) del diritto commerciale romano, come se fra esso, e il diritto civile, esistesse quel dualismo, che si trova nelle legislazioni moderne. E distinguendo nella civiltà commerciale romana, il periodo in cui le decisioni giuridiche, si riferirono solamente al commercio interno e terrestre, da quello in cui i progressi della navigazione richiamarono l'attenzione dei magistrati sui problemi del commercio marittimo, opinò che nel primo, il diritto commerciale altro non fosse, se non che una applicazione dei principj generali del diritto civile; mentre nel secondo fu d'uopo togliere dagli esempj di altri popoli, l'idea giuridica accomodata alle nuove esigenze. La quale idea fu appunto somministrata ai romani dalla legislazione Rodia, introdotta in Roma fino dai tempi della repubblica, e probabilmente a loro comunicata nell'alleanza che strinsero cogli abitanti dell'isola di Rodi, quando si disponevano a intraprendere la conquista d'Oriente. Bastò, dice l'il-

(1) Collection des lois maritimes etc. Tom. 1. Chapitr. 3. *Legislation maritime des Romains*.

lustre scrittore francese, il diritto civile a regolare, e la capacità commerciale, e i diritti dei prosseneti, e le associazioni dei mercanti, e le attribuzioni dei banchieri, e il giro dei cambi secondo la forma allora conosciuta, e l'esecuzione dei crediti commerciali, e altre materie le quali sono oggi comprese nel codice di commercio, ma non bastò a regolare nè la proprietà delle navi, nè le locazioni marittime, ne il cambio marittimo, nè le conseguenze del getto delle merci per sopravvenuto pericolo della nave.

Ma perchè fosse vera questa opinione, bisognerebbe che sussistessero due cose:

1. Che anteriormente a tutte le decisioni giuridiche proferite intorno a fatti mercantili, fosse esistito un diritto civile composto di principj generali, che avessero somministrato alle medesime il fondamento.

2. Che solamente per risolvere i problemi nati dal movimento del commercio marittimo, la sapienza civile romana avesse attinto a fonti straniere.

Ora non sussiste prima di tutto che il diritto civile romano si componesse di un complesso di principj sistematicamente generalizzati, come potrebbero esser quelli dei nostri codici civili. Nello svolgimento della ragione giuridica romana, non vi fu un epoca in cui essa si fermasse ad estrarre dalle particolari decisioni nate a seconda delle occorrenze, verità generali destinate a servire di norma a tutte le decisioni future. Dopo la legge fondamentale delle dodici tavole, il diritto in Roma principalmente si svolse nell'Editto del Pretore, che somministrò in seguito materia alle sot-

tili e profonde investigazioni dei giureconsulti. Essi applicarono invero la filosofia alla cultura giuridica, e senza snaturare le decisioni pratiche, togliendo loro quel carattere di specialità che hanno dalla forma dell'interesse il quale le fa nascere, limitarono la generalizzazione scientifica o a proporre alcuni principj morali, o a descrivere l'indole, e i movimenti più comuni delle istituzioni civili. Ma non sò con quanta ragione, solamente a questo lavoro di generalità scentifiche, si pretenderebbe attribuire il titolo di diritto civile romano. E in ogni modo esso non avrebbe preceduto, ma piuttosto secondato allo svolgimento di quel diritto, il quale ebbe origine dalle azioni speciali, che i Pretori crearono per provvedere ad alcune esigenze della vita mercantile. Questa parte del diritto Pretorio fu materia di elaborazione scientifica come molte altre. Che se invece si volesse attribuire il titolo di diritto civile a certe norme generali sanzionate dal potere legislativo, diremo che prima delle decisioni intorno a cose mercantili, non esisteva altra legge organica fondamentale, se non che quella delle dodici tavole. La quale fu tutt'altro che un sistema generale di principj dalle decisioni stesse applicati.

Non sussiste in secondo luogo, che la ragione giuridica di Roma solamente per la risoluzione dei problemi relativi al commercio marittimo, sentisse il bisogno di attingere alle fonti straniere. Lasciamo la questione tanto agitata, se le leggi delle XII. Tavole, fossero antiche consuetudini romane sancite colla scrittura, ossivero leggi portate dalla Grecia. È certo che i più notabili cambiamenti nel diritto ro-

mano, avvennero per assimilarsi che esso fece gli usi seguiti da altri popoli. Esisteva in Roma il Pretore incaricato di decidere le contestazioni nate fra i forestieri, (*praetor peregrinus*) il quale emetteva le sue decisioni conforme al diritto delle genti, ossia a quei principj che la naturale ragione aveva introdotti presso altri popoli. Ora per questa via si insinuarono nel diritto romano la maggior parte delle massime, che sostituirono al rigore della legge patrizia, le ispirazioni della naturale equità. Quindi anche prima della legge Rodia si era fatto uso di legislazioni straniere.

Mancando i due presupposti ai quali si appoggia l'opinione del Pardessus, essa cade dai fondamenti.

Nel diritto romano non vi fu stacco, come l'opinione stessa porterebbe a ritenere, fra il diritto commerciale, e il diritto civile. E non vi poteva essere, avuto riguardo al carattere di quella civiltà.

Di fatti il principio della società romana fu uno, quantunque operante sotto forme diverse. E l'idea della città era la pietra angolare dell'edifizio sociale. E la religione si identificava colla politica, e l'uomo col cittadino. Il diritto civile fu uno, come la civiltà a cui secondava. Quindi ogni nuovo acquisto di civiltà provocava una dilatazione correlativa nel diritto civile; e acquisto nuovo di civiltà fu la vita mercantile, e dilatazione di diritto civile il diritto accomodato ai bisogni della medesima. Ma come nel passaggio dalla civiltà agricola alla civiltà commerciante vi era continuità progressiva, così questa fu nel passaggio dal diritto proprio della prima a quello della seconda. Certamente nel diritto civile vi potevano esse-

re differenze, come negli elementi della civiltà cui dava norma: certamente nell'insegnamento giuridico, e nella legislativa promulgazione anche presso i romani, si poteva fare una categorìa separata del diritto commerciale; e se non si fece, ciò derivò dalla poca estensione che esso ebbe. Ma altro è una personalità del diritto commerciale NEL DIRITTO CIVILE, altro una personalità del diritto commerciale FUORI DEL DIRITTO CIVILE. Quella può trovar la sua ragione sufficiente nella differenza delle regole di cui il diritto civile si compone. Questa presuppone una differenza di genere trà il diritto civile, e il diritto commerciale. Ora quanto i giureconsulti romani avrebbero dato ragione a chi avesse detto loro, che una regola relativa ai commerci era diversa da una regola relativa alla proprietà dei campi, altrettanto avrebbero dato torto a chi gli avesse voluti persuadere che questa, e non quella dovessero appartenere al diritto civile.

Il diritto civile fù contrapposto al diritto delle genti, quando si vollero storicamente separare le fonti da cui tutte le istituzioni romane erano derivate; chiamando istituzioni di diritto civile quelle che la città romana aveva originariamente create, e istituzioni di diritto delle genti quelle che aveva prese da altri popoli. Ma nel movimento razionale ordinato a regolare i fatti che o dalle une o dalle altre derivavano, chi avrebbe in Roma distinta la scienza di gius civile, dalla scienza di gius delle genti? Imperocchè in quella guisa che col suo ingresso nella civiltà romana, l'istituzione straniera era diventata

essa ancora romana, così civilmente romano era il lavoro giuridico a cui aveva dato causa.

Insomma si può concludere che senza la preoccupazione nata dalla forma delle legislazioni attuali, chiunque si faccia ad esaminare a mente vergine il diritto romano, non troverà in esso nessuna traccia di dualismo frà diritto commerciale e diritto civile. E quando si vede un uomo così segnalabile come il Pardessus esser caduto in questo errore, non possiamo a meno di non deplorare le misere condizioni in cui la scienza nostra si trova. Non manca cognizione di dottrine pratiche; non manca storica erudizione. E chi ebbe questa in grado più eminente del Pardessus? Ma ciò che manca si è quell'acume filosofico, il quale trà i fatti più disparati sa vedere correlazioni, e non si fida delle opinioni le più ricevute, e nel giudicare del passato si guarda bene dalle prevenzioni che nascono dal presente.

Ma se dualismo frà diritto commerciale, e diritto civile non esisteva nell'antichità, onde venne adunque nelle nostre legislazioni? — Come noi imbevuti di tradizione romana, da essa in questo ci discostammo? Le cause di questo fatto sono nella forma particolare del nostro incivilimento, e della nostra sapienza giuridica.

CAPITOLO VIII.

Della civiltà moderna in ordine allo svolgimento del Diritto Commerciale

Il potere iniziatore, da cui ebbero origine le antiche città abbracciando la vita nella sua integrità complessiva, fece sì che il loro incivilimento si svolgesse intorno ad un centro unificatore comune. Questo mancò alla moderna civiltà, nella quale ogni potere, inteso ad attrarre nel proprio giro i movimenti della vita sociale sorgeva al fianco di altri poteri che si erano proposti il medesimo fine, e non riesciva a conseguirlo; o perchè vinto da loro, o perchè costretto a transigere. Dal che chiaro apparisce quanto andasse errato dal vero chiunque parlò dell'incivilimento moderno, come se l'idea della città che governò la formazione delle società antiche fosse anche in esso esistita, mentre il moto della associazione non ebbe ancora frà i popoli della cristianità un centro ordinatore consentito da tutti. La forma del diritto commerciale non poteva non sentire l'effetto di queste diverse condizioni di civiltà.

Disciolti i legami dell'antico impero romano per la irruzione dei barbari, e impotenti questi a ricomporre l'edifizio sociale colle rozze idee che portarono dalle native foreste, il solo potere capace di tanto

si trovò nella Chiesa. E il pontificato cattolico fu veramente il primo centro intorno a cui la civiltà cristiana cominciò ad ordinarsi. La forza guerriera superstite resisteva agli influssi della forza morale pacifica in esso personificata; ma poichè è nei decreti della provvidenza che il governo del mondo appartenga all' idea, facilmente l' unificazione cominciata dalla Chiesa sarebbe riescita a ordinare tutte le potenze divergenti della civiltà secondo il principio che la informa, se l'arbitrio dei forti non avesse trovato appoggio nell' idea defunta di Roma pagana, sventuratamente evocata per contrastare alle intenzioni di Roma cattolica. E fino da questa malagurata evocazione ebbe origine in seno alla cattolicità quella superfetazione di paganesimo di cui proviamo tuttora gli effetti funesti.

Il potere imperiale volle costituirsi supremo ordinatore della cosa pubblica; e il ghibellinismo gli attribuì la investitura di tutte le prerogative sovrane, e immaginò città e feudatarj moventisi intorno ad esso come satelliti intorno al loro pianeta. Ma non è possibile che un idea morta signoreggi la vita: e quel simulacro di ordinamento imperiale, quanto valse pur troppo a impedire l' unificazione cominciata sotto l'autorità di un principio vitale, e ad accendere sanguinose discordie, altrettanto fu impotente a riedificare sopra le rovine.

Mancato il centro unificatore supremo, i centri secondarj restarono in balìa di loro stessi, e ciascuno ambì a distruggere quello che ponesse un limite ai suoi movimenti di dominazione esclusiva. Però tra

questi centri secondari esisteva una differenza correlativa ai due opposti elementi che il laicato cattolico accoglieva nel proprio seno, cioè l'elemento guerriero, e l'elemento industriale. I conquistatori settentrionali avevano occupate le terre, e considerandole come un premio del servigio guerriero, avevano costituita la feudalità. Nelle città il traffico risorgente dava potenza a coloro che lo esercitavano. Onde i centri feudali venivano in conflitto coi centri municipali; le città si armavano contro i castelli; e talvolta vinceva il municipio, talvolta il signore, talvolta si stipulavano reciproche transazioni. Non vuolsi però credere che la città del medio evo fosse un embrione di completo organismo sociale come l'antica. Essa era il potere dell'industria aspirante a concentrare in se sola l'autorità che il feudalismo le contrastava; essa coesisteva con altri poteri sociali.

Dalla lotta dei Comuni e dei Feudi emerse un nuovo potere il quale traslocò in se medesimo il centro della unificazione. Esso fu il potere regio o monarchico, il quale soddisfaceva al bisogno di più vaste agglomerazioni politiche che non poteva non essere sentito dalle genti cristiane, sia per l'unità delle loro credenze, sia per quella delle classiche tradizioni. A tal bisogno d'altronde non si poteva soddisfare colla sola virtù della associazione spontanea in un tempo nel quale le comuni medesime stendevano la loro dominazione colle armi. I rè proteggendo i comuni contro i feudatarj elevarono sulle rovine di questi la loro grandezza; ma vinto il feudalismo vollero disfarsi di ogni forza che infrenasse l'assoluto potere, e

lottarono per scuotere l'autorità che si attribuiva sopra di loro la Chiesa; e calpestarono antiche istituzioni nelle quali fosse guarantigia di popolari diritti. La reazione contro queste esorbitanze era inevitabile. Il pontificato resistè con quella sapiente moderazione che si addice a un religioso ministero; il popolo proruppe talvolta in violenti moti, e lo spettro sanguinoso delle rivoluzioni apparve in Europa. Allora il centro unificatore si volle portare nelle masse, e si proclamò il principio della sovranità popolare, la quale era l'ultimo conato di ordinamento sociale, a cui riesciva la moderna civiltà dopo l'abbandono del principio unificatore cattolico.

Possiamo quindi distinguere in quattro epoche la storia dell' incivilimento cristiano, avuto riguardo ai diversi poteri che intraprendevano in esso l' opera della unificazione sociale.

La prima è quella in cui il potere sacerdotale cattolico si costituisce nel centro della civiltà, e intende ad esserne l' ordinatore supremo.

La seconda è quella in cui il sacerdozio è in lotta coll'impero, e i feudi colle comuni, ciascuno contrastando all'altro il primato.

La terza è quella in cui i rè vittoriosi della feudalità, diventano centri di quelle vaste agglomerazioni, le quali danno origine ai moderni stati Europei.

La quarta è quella in cui il potere regio e il potere popolare, o reciprocamente si escludono, o si assettano nell' equilibrio costituzionale.

Finche durava in Europa lo scompiglio prodotto dalla invasione barbarica, e tutto era incerto nella vi-

ta dei popoli, e il bisogno di provvedere alla propria sicurezza contro assalti che da ogni parte si rinnovavano non permetteva altre cure se non che quelle della difesa guerriera, il movimento commerciale o restò interrotto, o fù pochissima cosa. Ma dopo il mille l'Europa cominciò a respirare, e anche il commercio rinacque, e soprattutto dalle comunicazioni aperte tra l'Oriente e l'Occidente dalle Crociate ebbe incremento. Le città marittime italiane popolarono il mediterraneo dei loro navigli, e andarono debitrici al commercio di quella grandezza, della quale ci sono tuttora splendide testimonianze i monumenti giganteschi che esse edificarono a maraviglia dei secoli.

Il bisogno adunque di un diritto commerciale si fece sentire all'incivilimento cristiano nel secondo periodo che sopra dicemmo, cioè del contrasto fra il sacerdozio e l'impero, tra i feudi e le comuni. E la forma che esso prese fu proporzionata alle condizioni sociali di questo periodo.

Prima di Luigi XIV. il potere regio colla sue esorbitanti pretese d'assolutismo senza limiti si era mostrato in Europa; e quantunque egli fosse il primo a dire — *Lo stato sono io* — Carlo V. e Filippo II. avevano manifestata operando la medesima idea. Tuttavia il diritto commerciale non entrò nel ciclo della unificazione regia, se non che sotto il regno di Luigi XIV. Il quale colle celebri Ordinanze del 1773. e del 1781. gli diede una forma diversa da quella che aveva ricevuta nel medio evo.

Fino alla famosa rivoluzione del secolo passato non vi fu rinnovamento nel diritto commerciale. Ma

questo ramo di legislazione nón poteva èssere lasciato da parte nella riforma generale che allora si intraprese; e un Codice di commercio fu compilato. La compilazione di esso avvenne quando sorgeva la dittatura di Napoleone Bonaparte. E finora la legislazione commerciale non oltrepassò i limiti di quell' ultima codificazione, poichè li stati medesimi che fecero un nuovo codice di commercio ne tolsero l'esempio dal Codice francese; e quasi direi lo compilarono sulla falsariga del medesimo.

Qual fu la forma del diritto commerciale del medio evo, e in che differì dal diritto commerciale dell'antichità? Il passaggio da questa alle Ordinanze di Luigi XIV. fu un progresso? Quali cause diedero al diritto commerciale il posto che occupa nella economia dell' ultima codificazione francese? L'ordine naturale delle idee ci richiama ora a risolvere questi gravi problemi.

CAPITOLO IX.

Forma del Diritto Commerciale nel medio evo

Quando un nuovo ordine di fatti dirigibili si produce nell' umana civiltà, se quelli che ne sono gli operatori non trovano una società regolarmente costituita, la quale coi suoi magistrati e colle sue leggi provveda al loro governo, sono costretti ad aggregarsi insieme per fare le leggi e le magistrature di cui hanno bisogno. Il che accadde alla mercatura risorgente nel medio evo, la quale fra i popoli della cristianità che si davano ad esercitarla, non trovò un sistema d'ordinamento civile, nè a tutti comune, nè proprio di ciascheduno. Non esiste corpo politico senza un centro da cui tutti i movimenti della pubblica amministrazione ricevano l'impulso. Ora per le cause che già dicemmo, questo centro nella cristianità non era nè il pontificato, nè l'impero; e i potenti circoscritti a giurisdizioni parziali non avevano nessuna delle qualità richieste ai fondatori, e ordinatori di stati. Talchè bisognò ai commercianti provvedersi di particolare reggimento, mancando una direzione politica centrale, come quella che aveva abbracciato i fatti commerciali in seno alle repubbliche greche, e all' impero romano.

Questa autonomia mercantile soddisfaceva a un doppio bisogno: 1. al bisogno di dare alla mercatura una personalità sociale onde potesse resistere alle forze nemiche, e difendere dal loro assalto la libertà dei suoi movimenti: 2. al bisogno di dirigere le attività individuali, per la maggiore utilità del commercio, e a norma della giustizia.

Sarebbe stato un fatto stupendo, se tutti i commercianti europei del medio evo avessero potuto costituire una vasta associazione, e discutere i comuni interessi nelle loro assemblee, e dar così una sola personalità sociale, e una sola legislazione organica all'incivilimento commerciale cristiano. Ma a questo vasto disegno il quale, se non mentiscono molte promesse, sarà certamente effettuato nell'avvenire, troppi ostacoli si opponevano nel medio evo. Ed era impossibile che uomini sparsi sopra diverse parti del globo pensassero a constituirsi in una sola società, quando il bisogno li costringeva a formare tante aggregazioni, quanti fossero i potenti nemici da cui faceva loro mestieri difendersi.

Possiamo distinguere tre gradi in queste personificazioni politico-mercantili tentate nel medio evo.

Il primo grado furono le Corporazioni delle Arti e Mestieri - L'esercizio della medesima industria portava naturalmente gli artigiani e trafficanti di un medesimo luogo, ad affratellarsi sotto certi capi; i quali statuissero ciò che all' industria stessa fosse più proficuo, e avessero giurisdizione sui membri della società per decidere le questioni nate fra loro. I diversi collegi delle particolari industrie ebbero in-

teressi comuni; e tutti alleandosi constituirono il corpo della MERCANZIA.

Il secondo grado fu la *Comune* — Coll'associazione delle Arti l'industria era già divenuta una potenza civile. Ma non erano quelli i tempi nei quali senza apparato di fisica forza, si potesse imporre a chi la possedeva. E facilmente si intende, come la mercatura dovesse sentire il bisogno di trasformare la sua personalità d'inerme consorteria, in quella di armata città. E dovunque potè occupò l'autorità del Comune, e forte della medesima resistè alla prepotenza feudale. È da notare come in questa forma di personificazione, entrava un principio che la rendeva viziosa. Imperocchè essa non era, come i collegi delle Arti, evoluzione spontanea dell'istinto naturale d'associazione; ma conteneva l'ambizioso proposito di assorbire dispoticamente tutti i poteri sociali. Quindi doveva subire la condanna delle ambizioni strabocchevoli, avendo tentato di stendere l'armata potenza oltre il bisogno della difesa. Non sono da riprendere i mercanti del medio evo per avere adoprato la forza delle città a proteggere l'industria rinascente; e santa fu la guerra della Repubblica fiorentina, contro la barbarie feudale; ma il male consistè nel volere sacrificato ogni altro interesse a quello della mercatura, come se la società dovesse esistere solamente per lei.

Il terzo grado fu nelle Confederazioni delle città commercianti - Questa forma di personificazione politica si manifestò soprattutto nella celebre *Lega Anseatica* della quale non è chi non sappia la parte

che esercitò nella storia politica dell' Europa moderna.

La mancanza di una legislazione positiva consentita in regolari assemblee dai commercianti della cristianità, non tolse loro di governarsi secondo certi principj comuni. E quantunque distinti in moltiplici aggregazioni, ebbero un medesimo patrimonio d'idee, che servì allo svolgimento del loro diritto.

La causa di questo incontro principalmente vuolsi attribuire all'uso che tutti fecero dei medesimi contratti. — Era naturale che i problemi proposti a risolvere in un luogo fossero quelli di un luogo diverso. E per quanto vi potesse essere differenza di pareri, la ricerca imparziale del vero facilmente doveva riuscire a eguali conclusioni. Oltredichè le premesse di queste conclusioni erano nella tradizione comune ereditata dall'antichità, poichè le prime mosse del diritto commerciale del medio evo vennero dal diritto romano. E le comunicazioni fra le città commerciali erano tali e tante, che non poteva una risoluzione importante emessa dai Consoli dell'una rimanere occulta a quelli dell'altra.

L'uso dei commercianti fu il primo segnale di questo diritto commerciale comune del medio evo. Ma si sentì il bisogno di affidarlo alla parola scritta, onde fosse meglio osservato: e soddisfecero a questo, in parte le *Collezioni* compilate da persone private; in parte li *Statuti* promulgati da un potere legislativo. Le prime non avevano forza di legge, se non che o in quanto la regola in esse contenuta preesisteva nell'uso, ossivero l'uso posteriore, avesse adottata. I

secondi costituirono fonte di diritto indipendentemente dall' uso. Tuttavia li statuenti del medio evo non si proposero mai di creare un diritto nuovo, ma di fissare il diritto preesistente nell' uso. Talchè anche dopo la forma scritta, le decisioni consolari avvalorate dalla accettazione dei commercianti, seguitarono ad essere l' organo vero per cui il diritto commerciale si svolgeva.

Collezioni che abbracciassero tutte le materie comprese oggi nel Codice di commercio, non se ne fecero. La collezione più celebre fu quella che ebbe per titolo — *Il consolato del mare*. — Della quale si disputò se ne fossero autori, o i Francesi, o li Spagnuoli, o li Italiani; e ancora non può dirsi tolta affatto l' incertezza, quantunque la maggiore verosimiglianza sia per li Spagnuoli — Essa però si riferiva esclusivamente al diritto marittimo.

Statuti commerciali non è da credere che fossero solamente quelli promulgati dall' autorità delle comuni. Una gran parte del diritto commerciale era nelli statuti propri della *Mercanzia*. Per esempio nelli statuti dell' Arte del cambio si trovavano i principj normali di tutta la legislazione cambiaria. In Pisa la Comune ebbe il *constitum legis*, *e il constitum usus*. Le materie commerciali si contenevano nel *constitutum usus*. In Firenze la maggior parte di esse esisteva nello *Statuto di Mercanzia*, del quale si ignora precisamente la prima compilazione, essendo stato subietto di più riforme successive. Il titolo però chiaramente dimostra, che la prima compilazione scritta di diritto commerciale in Firenze fù opera del collegio dei mercanti, e non della Comune.

Fra le fonti scritte di diritto commerciale proprie del medio evo, non si deve tacere dei così detti *Brevi dei Consoli*, i quali hanno moltissima somiglianza coll' Editto del Pretore romano. Entrando in carica il Console prestava giuramento al Comune, e proponeva certe norme, secondo le quali avrebbe reso giustizia. Nè erano principj generali e aforismi dogmatici, ma risoluzioni di casi speciali. In Pisa la magistratura Consolare destinata a rendere giustizia nelle quèstioni commerciali fù sopra larghe basi costituita. Imperocchè oltre i Consoli propri di ciascuna Arte, esisteva il Consolato degli affari marittimi, e poi il Consolato degli affari di mercanzia in generale. E ciascuno di questi Consoli emetteva il suo giuramento, e aveva i suoi *Brevi*.

Si comprende facilmente quanto queste professioni di dottrina giuridica, dovessero contribuire all' incremento del Diritto Commerciale.

CAPITOLO X.

Ordinanze di Luigi XIV.

Il regno di Luigi XIV fu non solamente per la Francia, ma per l'Europa tutta l'apogeo del potere assoluto. E certamente dall'unificazione che in esso si operava derivarono alcuni vantaggi, ma pur troppo si pagavano a ben caro prezzo!

Uno dei bisogni più urgenti sentiti dal ministro di Luigi XIV Colbert, fù la coordinazione delle leggi. Vide egli bene quanto l'incertezza della legislazione fosse nocevole, e per via d'Ordinanze parziali volle aggiungere a quella unificazione legislativa, della quale fino dal regno di Enrico IV si era concepito il progetto, e di cui alla Francia dobbiamo essere ben grati. Qual benefizio fosse sostituire leggi chiare e bene ordinate al caos legislativo del medio evo, non è chi nol veda! Noi Italiani fummo conservatori del sapere ideale; gettammo scintille luminose in ogni sorta di scienza; ma nel costituire lo stato moderno avemmo dalla Francia gli esempi.

Fra le Ordinanze destinate a conseguire questo fine, quelle intorno alle materie mercantili sono forse le più segnalabili.

Si vollero prima di tutto coordinate le regole di diritto commerciale che non appartenevano esclusiva-

mente al diritto marittimo: e a ciò provvide l'Ordinanza del 1673; nella quale avevano legislativa sanzione le massime relative alla capacità commerciale, alle società di commercio, alle lettere di cambio, alle giurisdizioni consolari, e alla procedura dei fallimenti. Il criterio che governava la compilazione era negativo, come quello il quale includeva in essa tutto ciò che versando su cose commerciali non si riferiva al commercio marittimo.

S'ingannarono coloro (1) i quali ragionando della Ordinanza del 1673, dissero essere stata indirizzata a dirigere solamente il COMMERCIO TERRESTRE. Ed in vero ponendo mente all'indole delle materie in quella contenute, con qual ragione le chiameremo materie di commercio terrestre? Con qual ragione riguarderemo come tali, la materia delle società, quella delle lettere di cambio, quella dei fallimenti? Esiste senza dubbio un commercio di terra distinto dal commercio di mare; esistono fatti propri esclusivamente o dell'uno, o dell'altro; esistono tanto nella direzione economica, quanto nella direzione giuridica del commercio, regole per i primi e regole per i secondi. Ma per dire che l'Ordinanza del 1673 avesse provveduto unicamente alle esigenze del commercio di terra, bisognerebbe che fatti esclusivamente propri di questo commercio fossero le associazioni, le lettere di cambio, le giurisdizioni consolari, e i fallimenti. — Ma chi prenderà a sostenerlo? Non si fanno associazioni, non si fanno lettere di cambio anche per l'esigenze del commercio

(1) *Bravard Manuel de Droit commercial. Notions preliminaires Sect. I.*

marittimo? Che se il criterio della distinzione si volesse derivare dall'essere queste contrattazioni stipulate in terra, per la medesima ragione dovremmo considerare come fatti di commercio terrestre anche i cambj marittimi, le locazioni marittime ec.; e solamente al diritto marittimo resterebbero quelle disposizioni le quali si riferiscono alla nave durante il viaggio.

Dopo l'Ordinanza del 1673, fu riconosciuto il bisogno di una coordinazione speciale per le materie relative al commercio marittimo. Al che provvide l'Ordinanza del 1681, la quale cominciava da alcuni regolamenti di Polizia marittima, ordinava la procedura delle cause marittime, fissava le massime di giustizia da seguitarsi nei contratti marittimi ec.

La di lei celebrità fu maggiore che quella del 1673. Si ricercò chi ne fosse l'autore, ma neppure la discussione erudita recentemente intrapresa dal Pardessus riusciva a determinarlo con certezza (1).

Con queste Ordinanze il diritto commerciale entrava nel ciclo dell'unificazione regia, e cominciava a far parte della sintesi legislativa d'un regno; nè più il potere autonomo del commercio gli dava vita, ma il potere centrale dello stato — Fu questo un progresso? Esaminiamo gli argomenti coi quali si pretese negarlo.

(1) Pardessus *Collection des Lois maritimes — Chapitre 26.*

CAPITOLO XI.

Confutazione.

Nò, dice Fremeery (1), l'opera legislativa del secolo XVII. non giovò al diritto commerciale. Esso si svolgeva liberissimo nelle consuetudini del commercio, e i legislatori sostituirono alle necessità della dialettica giuridica, e al libero assenso dei commercianti la loro volontà. Esso era comune a tutti i popoli, e i legislatori sostituirono a questo diritto commerciale comune, un diritto commerciale Francese, un diritto commerciale Inglese, un diritto commerciale Spagnolo, e così via discorrendo.

Prendendo a confutare questa opinione, cominceremo dall'osservare che se veramente l'opera legislativa dovesse considerarsi come infortunio sopraggiunto al diritto commerciale, si avrebbe torto a darne colpa al secolo XVII. Infatti diventò forse il diritto commerciale per la prima volta legislazione sancita dalla autorità del potere sovrano, nelle Ordinanze di Luigi XIV? Quelli statuti che nel medio evo solennemente sanzionarono usi commerciali preesistenti, non erano anch'essi emanazione di un potere sovrano legislativo? Non confondiamo la forma coll'essenza delle co-

(1) *Etudes de Droit Commercial Par Tremerp. Chapitre 2.*

se. La sovranità statuente del medio evo era diversa dalle sovranità legislative del secolo XVII; democratica quella, questa monarchica; l'una divisa in più centri, l'altra collocata nel solo potere regale. Ma quando il Comune si univa per stabilire le norme secondo le quali dovesse essere amministrata giustizia al commercio, e l'uso non scritto convertiva in precetto, non vi è dubbio che faceva opera eguale a quella dei compilatori delle Ordinanze. Laonde o la conversione dell'uso in precetto legislativo non fu mai un male, o questo male vuolsi deplorare fino dalle compilazioni statutarie delle Repubbliche commercianti del medio evo.

Ma coll'affermare che il legislatore sostituisce l'arbitrio alle necessità dialettiche del ragionamento giuridico, si dà una falsa idea della formula legislativa. La quale se è talvolta arbitraria ove i governanti abbiano fatto divorzio dalla ragione, a questa deve necessariamente conformarsi in ogni governo bene ordinato. E far la legge secondo la ragione delle cose, che altro è se non derivare dai principj le loro conseguenze?

Sembra però, secondo Fremery, che se i legislatori non avessero preso parte alla formazione del diritto commerciale, le idee di questo non si sarebbero imposte per forza a nessuno; e un principio non sarebbe divenuto legge per tutti i commercianti, finchè la discussione non avesse a tutti dimostrato esser vero; e non per comando, ma per intima e spontanea volontà ciascuno lo avrebbe seguito.

La quale sentenza applicata nella sua pienezza porterebbe a bandire dal diritto commerciale non so-

lo l'autorita della legge scritta, ma quella ancora del giudice.

Ed in vero se non si voglia accettare come principio di diritto comune se non che quello che abbia l'assentimento spontaneo di tutti, che risponderemo a colui il quale sentendosi obiettare l'uso presistente dicā — *A me non par giusto*, — e renda o bene o male ragione del proprio detto? Con qual diritto lo costringeremo ad uniformarvi le proprie azioni, finchè la discussione non l'abbia convinto? E chi non sà come sia difficile che le opinioni siano cambiate dalla discussione, specialmente contro l'interesse a mutarle? Che più! due i quali non si trovino d'accordo sopra la regola da seguire, potranno andare da un terzo, ed esporgli ciascuno le sue ragioni; ma se la sentenza non convinca quello a cui è contraria, la regola che essa contiene non avrà il carattere proprio delle verità giuridiche, cioè l'assentimento spontaneo di tutti, ed egli avrà ragione di rifiutarla.

Non dalla unanimità di tutte le intelligenze individuali, ma dal consenso dei poteri autorevoli acquistano i principii giuridici sanzione sociale; e il movimento comune sarebbe impossibile se ciascuno avesse diritto di governarsi secondo la propria opinione. Ma l'approvazione dei poteri autorevoli meglio resulta dalla legge scritta, che dalla consuetudine. Laonde il passaggio del diritto positivo dalla forma di semplice consuetudine a quella di legge scritta è sempre un progresso.

Le leggi scritte come le consuetudini sono emanazioni dell'umana intelligenza, e ogni atto del-

l'umana intelligenza può essere viziato da errore. Ma diremo per questo che la sola consuetudine, e non la legislazione scritta si presti ad essere corretta? Diremo con Fremery che un principio scritto oggi nel Codice di Commercio, quantunque riconosciuto erroneo dai commercianti possa non essere mutato? Le leggi scritte ammettono la riforma, e se consigliata dalla sapienza i reggitori dei popoli la rifiutano, ciò dipende dal legislatore e non dalla legge. Il costume medesimo resiste talvolta a esplicazione di civiltà; e la moltitudine respinge la mano che appresta un rimedio ai suoi mali. Anzi poichè il progresso delle società umane procede sempre dai meno ai più e non viceversa, è più facile all'idea progressiva trionfare d'una legge che d'una consuetudine viziosa.

Dicemmo noi pure che il diritto commerciale fu nel medio evo diritto comune Europeo. Ma è egli vero che nel secolo XVII. perdesse questo attributo? In chè consisteva quella universalità?. Se fosse nel medio evo esistita una autorità centrale la quale rappresentando tutti i popoli commercianti avesse dato forma positiva al loro diritto, e mantenuto l'unità del medesimo, certo la sostituzione di diversi centri nazionali a questo unico centro mercantile, avrebbe tolta al diritto commerciale l'universalità.

Ma il diritto commerciale del medio evo fu diritto comune non già in questo senso, ma solamente perchè fondato su comuni tradizioni ovunque si svolse. Ora niuno dirà che cessasse di essere tale dopochè il secolo XVII. ne fece un opera di legislazio-

ne nazionale. Le leggi di tale o tale altro stato furono la tradizione giuridica anteriore depurata, e sistematicamente esposta. E poichè le tradizioni seguite dai commercianti del territorio francese erano fondamentalmente comuni ai commercianti Italiani, Inglesi, Spagnoli, abbenchè promulgate dai legislatori di questi stati, mantennero l'originaria comunanza.

L'òpera legislativa del secolo XVII non solo non distrusse l'universalità del diritto commerciale, ma lo condizionava a vie meglio conservarla.

Ed invero non basta che una tradizione comune abbia dato vita al diritto seguito da molti uomini, perchè esso rimanga uno nei suoi successivi incrementi. Ad ogni nuova occorrenza che dia origine a nuovi giudizi, è possibile sorga diversità d'opinione; e il problema stesso in un luogo si risolve in un modo, e nel modo opposto in un luogo diverso; e ai giudici d'un tempo non piace la sentenza dei loro predecessori. E così il diritto uno ne' suoi primordi diverrà differente nella sua evoluzione, se le differenze non siano tolte di mano in mano da una autorità comune unificatrice. Questa autorità non esisteva pel diritto commerciale del medio evo, come non esiste attualmente. Ma quanto più siano larghe le orbite nelle quali si compiano le unificazioni parziali, e tanto più saremo vicini a mantenere in ogni tempo l'unità desiderata. Ora vi è una bella differenza tra le anguste unificazioni legislative che si eseguirono dalle Comuni statuenti del medio evo, e quelle degli stati moderni; nè sò chi potrà affermare, che ora più che allora sia difficile frà i popoli la fondazione di un diritto commerciale COMPLETAMENTE comune.

CAPITOLO XII.

Compilazione del Codice di Commercio.

L'opposizione latente suscitata dalle esorbitanze del potere assoluto unita ad altre cagioni, preparava quella commozione violenta che col titolo di rivoluzione francese segna uno dei più notabili periodi della storia moderna. Luigi XVI. per riparare al malfatto dei predecessori convocò nel 1789. quelli stati generali che non si erano più adunati da tanto tempo; e il Clero, la Nobiltà, il Terzo stato, con solenne pompa comparivano a rappresentare la Francia. Ma quando la vita di una nazione è cambiata, invano a istituzioni defunte si chiede un rimedio ai suoi mali; e la Francia del 1789. non era più la Francia del medio evo, e i tre Ordini summentovati si trovarono trasformati nella Costituente.

Se una forza lungamente compressa potesse erompere sempre rispettando i limiti della moderazione, le riforme pacificamente iniziate dalla Costituente dovevano bastare a ricomporre l' equilibrio sociale. Ma di trionfi parlamentarii non s' appagava l' idea democratica, e sognò le più strane utopie, e quel che è peggio ne affidò l' esecuzione al carnefice. A ricostituire l'ordine in mezzo all' universale scompiglio sorgeva la ferrea volontà di Bonapar-

te; e i tempi del Consolato, e dell'Impero succedevano a quelli della Costituente, e della Convenzione.

Mentre nei periodi della Costituente e della Convenzione l'opera legislativa fu soprattutto opera di demolizione, in quelli del Consolato e dell'Impero si intese a riedificare, e fatti segnalabili di riedificazione erano i Codici.

Primo fra questi era il Codice civile comunemente conosciuto col titolo di Codice Napoleone. Il quale sanzionava le regole da cui dovesse dipendere l'ordine delle famiglie, e della privata proprietà. Troppo magnificato nel linguaggio della adulazione imperiale, troppo censurato o dai nemici delle novità, o da coloro che non le trovavano nuove abbastanza, ebbe pregi grandissimi, e la più gran prova ne sia che ancora non si seppe fare di meglio. Tolte le differenze tra i paesi di diritto scritto, e quelli di diritto consuetudinario; l'eguaglianza costituita nella famiglia; il movimento delle proprietà mirabilmente agevolato, sono certo grandissimi benefizi di cui vuolsi rendere omaggio al Codice civile.

Dopo il Codice civile si pensò a quello del commercio. Fino dal 1801. una Commissione era stata incaricata di compilarne il progetto, la quale in brevissimo tempo lo aveva fatto, e i Tribunali di commercio, e le Corti di appello, e le Camere di commercio erano state interrogate. Ma l'effettuazione del progetto rimase sospesa, e dopo il Codice civile la discussione del Codice di procedura andò avanti a quella del Codice di commercio. Avvenuti alcuni fallimenti molto scandalosi, e giuntane notizia a Napo-

leone, egli fu d'avviso che ne fossero causa le leggi, contro il parere d'altri che li attribuivano invece a corruzione del costume. Dal fondo della Polonia in mezzo allo strepito delle battaglie ordinava una legge sui fallimenti; gli fu risposto che questa legge faceva parte del progetto di un Codice di commercio rimasto pendente; allora comandò che al codice medesimo si ponesse subito mano. Cominciarono nel 1806. le discussioni, e in poco più d'un anno la Francia aveva il suo Codice di commercio.

Trè Poteri prendevano parte a questa compilazione — il Consiglio di stato, il Tribunato, e il Corpo legislativo; ma la elaborazione legislativa si effettuava solamente nel Consiglio di stato, dove la Sezione di legislazione discuteva gli articoli del progetto. Nel Tribunato, e nel Corpo legislativo non si sentiva altra parola che quella degli Oratori del governo incaricati di esporre i motivi della legge da approvarsi. Napoleone assistè ad alcune discussioni, recando in esse quella luce che il genio sparge ovunque passa.

Il Codice di commercio fu diviso in quattro libri. Il primo si riferiva al commercio in generale, il secondo al commercio marittimo, il terzo ai fallimenti e alle bancarotte, il quarto alle giurisdizioni commerciali. Altrove diremo qualchè parola su questa classificazione.

Dalla lettura dei Discorsi coi quali gli Oratori del governo annunziavano al Tribunato, e al Corpo Legislativo la compilazione del Codice di commercio, si ricava essere stato divisamento dei compilatori, unire insieme le disposizioni tutte dalle quali doveva essere

regolato il movimento degli interessi commerciali, separare il vero e proprio diritto commerciale dalla Polizia commerciale, supplire alle lacune delle Ordinanze di Luigi XIV., introdurre insomma nel diritto commerciale tutti i perfezionamenti che fossero domandati dalle cambiate condizioni dei tempi. Divisamento lodevolissimo! ma in parte solamente adempito. Imperocchè si univano è vero le materie più notabili del diritto commerciale, ma ve ne erano alcune, come per esempio la legislazione importantissima sulle prede marittime, le quali si lasciavano da parte: si voleva separato il campo delle disposizioni giuridiche da quello delle leggi commerciali di altra specie, ma non tutte le regole poste nel Codice erano regole giuridiche: si voleva proporzionare la legislazione commerciale alle cambiate esigenze dei tempi, ma chi confrontando le Ordinanze di Luigi XIV. al Codice di commercio direbbe esser corso fra loro un intervallo fecondo di trasmutazioni? Chi direbbe preceduto il Codice di commercio da quel mirabile svolgimento che le dottrine economiche ebbero nel secolo XVIII.?

In parte ciò derivava dal poco interesse che svegliarono le discussioni del Codice di commercio le quali per la loro stessa natura non presentavano l'attrattiva di quelle del Codice civile; in parte dall'essere i compilatori poco versati nelle dottrine economiche, senza le quali non si potranno mai far buone leggi commerciali. Si aggiunga poi che Napoleone era soprattutto preoccupato di fare una buona legge sui fallimenti; e neppur questa, sebbene con grandissimo studio compilata riescì perfetta, come ne fanno fede le riforme tentate in tempi a noi più vicini.

CAPITOLO XIII.

Dualismo fra il Diritto Civile e il Diritto Commerciale.

Le cose discorse intorno al Diritto Commerciale non bastano a spiegare il perchè nella codificazione francese fosse separato dal Diritto Civile; e le cause di questa separazione vogliońsi rintracciare eziandio nella forma speciale che prendeva il Diritto Civile moderno.

Facciamo un ipotesi — Supponiamo che i differenti popoli della cristianità in un concilio legislativo dicano a loro stessi — Noi ci vantiamo cristiani, ma lo siamo veramente in tutte le nostre leggi? I principj sui quali s'adagia il nostro diritto sono tutti conformi al dogma religioso che professiamo? — Ecco le istituzioni civili al tribunale supremo dell'idea organica dell'incivilimento moderno; ecco la famiglia, la proprietà, il commercio, lo stato, a renderle conto della loro costituzione. Supponiamo che esaurita questa verificazione, e costituito il diritto positivo normale dell'incivilimento cristiano, si voglia applicargli il titolo che gli convenga. Se i nomi delle cose non sono arbitrarii, ma derivano dalla loro natura, certo a quel diritto non si potrà dare altro titolo che quello di Diritto Civile. Poichè conterrà la legislazione della ci-

viltà cristiana, come il diritto civile romano conteneva quella della civiltà romana. La civiltà cristiana non prende nome da alcun popolo, essendo destinata a fare sparire tutte le loro divisioni, e perciò il vero diritto civile moderno non potrebbe dirsi nè Italiano, nè Francese, nè Inglese, nè Tedesco, ma solamente Cristiano.

Ora frà un diritto civile siffatto, e il diritto commerciale sarebbe impossibile concepire dualismo. Imperocchè in quella guisa che il commercio è uno dei poteri della moderna civiltà, e fissando le norme fondamentali di essa si stabilirebbero ancora quelle le quali lo regolassero, così il diritto commerciale resterebbe assorbito nell'unità sintetica del diritto civile cristiano. Come non si distingueva, secondo che già vedemmo, il diritto commerciale dal diritto civile romano, perchè questo abbracciava l'intero sistema della romana civiltà, per la medesima ragione non si distinguerebbe il diritto commerciale dal diritto civile cristiano, quando questo abbracciasse l'intioro sistema della cristiana civiltà.

Ma finora non s'avverava la sintesi che abbiamo ipoteticamente immaginato. Come adunque si potè far parola d'un diritto civile? Come si diede ad esso personalità positiva?

Se l'uso della tradizione giuridica romana richiamata in onore nel medio evo fosse stato unicamente governato dalle esigenze della pratica, i principj d'equità tuttora spendibili si sarebbero travasati nella nostra vita, indipendentemente dal Tutto di cui facevano parte. E finchè il tempo non fosse venuto di

ordinare il vero diritto civile della cristianità, sarebbero solo esistiti altrettanti sistemi parziali di diritto positivo, quanti fossero gli interessi disgregati che riescivano a un centro comune di direzione. Il diritto commerciale in questo caso si sarebbe distinto dal diritto feudale, dal diritto ecclesiastico, dal diritto municipale, ma non dal diritto civile; perchè nessuno de'nuovi centri avrebbe detto — *Io creo la città moderna, io costituisco il diritto organico della cristiana civiltà.*

Ma la tradizione romana fù restaurata nelle scuole le quali più che a esigenze di pratica soddisfacevano a bisogno di erudizione; e come in politica si imaginava l'autorità di un Imperatore successore dei Cesari, così si resuscitava l'antica sintesi del diritto civile romano sovrapponendola alla moderna civiltà. Però le condizioni di questa civiltà portavano a dare ad alcune parti della scienza giuridica, una estensione molto maggiore di quella che non aveva nelle Istituzioni Giustinianee, in cui tutta la materia dell'antico diritto civile si riepilogava. Non bastavano i principj generali in esse insegnati sulla giustizia e sul diritto, e si creava una scienza del diritto naturale. Non bastava ciò che in esse si diceva sull'ordinamento della città, sui delitti, sopra alcuni contratti commerciali, sopra le azioni, e si creavano dottrine speciali di diritto pubblico, di diritto penale, di diritto commerciale, di diritto giudiziario. Tuttavia malgrado questi straripamenti il diritto civile Giustinianeo rimaneva nelle scuole come diritto normale. E quando si trattò di ordinare le leggi nei Codici non si pensò a estendere a tutti il titolo di Diritto Civile poichè

la materia di alcuni fra di essi era estranea all'insegnamento che portava questo titolo nelle scuole; non si potè fare un Codice Civile che esattamente rispondesse all'impianto delle istituzioni Giustinianee, perchè o non avrebbe soddisfatto ai bisogni della realtà vivente, o anche tènute ferme le modificazioni che l'idea romana aveva ricevute, solamente coll'esaurire la traccia metodica delle istituzioni si sarebbe occupata la materia d'altri Codici; non s'abbandonò il titolo di Diritto Civile, essendo troppo fissa nelle menti l'idea del Diritto Civile insegnato dalle scuole, e derivando eziandìo da questo molte norme fondamentali della vita moderna. Laonde restò il nome di Codice Civile alle leggi le quali si riferivano alla parte della sintesi antica a cui il diritto pratico moderno aveva potuto ricongiungersi, senza bisogno di creare sistemi di dottrine aventi personalità separata. Così nacque un Diritto Civile anomalo il quale non era nè il Diritto Civile corrispondente alla forma della civiltà cristiana, nè il Diritto Civile romano. A un complesso di regole relative all'ordine della famiglia, alla proprietà, e alle contrattazioni più comuni nella vita, restò questo titolo, senza che la ragione del privilegio resultasse dalla cosa a cui s'applicava. La separazione del Codice di Commercio dal Codice Civile non fu conseguentemente l'effetto d'un processo logico, ma solo d'una designazione arbitraria.

CAPITOLO XIV.

Continuazione.

Meglio apparirà il vero della nostra spiegazione ponendo mente alle diverse formule, colle quali si volevano definire le correlazioni fra il diritto civile e il diritto commerciale.

Alcuni opinarono che l'uno stia all'altro come la specie al genere, e secondo questi il diritto commerciale era applicazione dei principj generali insegnati dal diritto civile (1). Altri crederono adoprare formula più esatta, trovando tra le due legislazioni il rapporto che ha la regola con la sua eccezione: e il diritto civile era la regola, e il diritto commerciale l'eccezione (2). Altri trassero la ragione della differenza dalle persone all'uso delle quali le due legislazioni servivano, dicendo che il diritto civile era per tutti i cittadini, mentre il diritto commerciale è solamente per una classe (3). Altri infine dichiararono il diritto civile e il diritto commerciale l'uno dal-

(1) *Wolowscki. Revue de legislation. — Tome* 16. *de la Collection. Pag.* 65.

(2) Dizionario universale della Giurisprudenz a Mercantile del Senatore Azuni. Livorno — Tipografia Vignozzi 1834. Prefazione pag. 5.

(3) *Locré Legislation Civile Commerciale et Criminelle — Proleg. Chap.* 7.

l'altro indipendenti, e inclinarono anzi piuttosto ad attribuire a questo che a quello il primato (1).

Ma tutte queste spiegazioni, chi bene le esamini, non reggono alla critica, e lasciando lè astrazioni, e paragonando le idee racchiuse nel Codice di commercio con quelle del Codice civile, agevolmente ne andremo convinti.

1. *Sistema* — Dire che il diritto civile contiene i principj generali, e il diritto commerciale la loro applicazione al commercio, è proporre una formula la quale non può appagare se non che i ragionatori superficiali. La civiltà è senza dubbio fondata sopra certi veri i quali riconosciuti dalla ragione e promulgati nella legge, potranno costituire un sistema di principj generali a cui il titolo di diritto civile si convenga; e tutte le formule che la ragione dopo aver fissati questi principj produca per provvedere alla loro conservazione nelle contingenze pratiche della vita, saranno formule di applicazione. Talchè posto che in quel diritto civile normale, anche il commercio abbia come fatto di civiltà i principj generali della sua direzione, bene a ragione si potrà costituire un sistema a parte delle massime che proporzionatamente ai casi della vita commerciale, l'esperienza abbia dettate come più opportune alla loro applicazione: e se questo sistema si voglia chiamare diritto commerciale, certamente avrà col diritto civile il rapporto della specie col genere, della applicazione col principio.

(1) *Traité du Contrat de Commission. Par M. Delamarre et M. Lepotevin Tom. 1. N. 6. — Tom. 2. N. 12. et segg.*

Ma quanto siffatto rapporto potrà rinvenirsi nella sintesi futura di cui già parlammo, altrettanto è inammissibile nella sintesi attuale. Nella quale il Codice civile non è il complesso dei principj normali da cui vuolsi governata la civiltà moderna, non abbracciando esso la vita intera, ma solamente l'ordine dei privati interessi. E neppure limitatamente a quest' ordine racchiude il tipo generico delle disposizioni contenute nel Codice di commercio. Imperocchè quantunque sia vero che alcune istituzioni contrattuali regolate da esso sian diramazioni d'istituzioni contrattuali regolate dal Codice civile, ciò non si può dire di tutte. Tacerò delle materie del 3. e 4. libro le quali non hanno tipo generico nel Codice civile; ma anche fra le contrattazioni commerciali non ve ne sono di quelle affatto *sui generis*? Finchè adunque si dica che alcune parti del Codice di commercio hanno il loro genere nel Codice civile si avrà più che ragione; ma l'errore consisterà nell' estendere questo rapporto parziale all' integrità dei due Codici. Anche nel Codice civile vi sono Titoli i quali rispetto ad altri hanno la correlazione della specie col genere, della applicazione col principio, come a cagion d'esempio sono Titoli d'applicazione e di specie tutti quelli che si riferiscono a contratti speciali, relativamente ai Titoli che fissano le norme comuni ad ogni contrattazione. — Ciò mostra che il legislatore nel separare il Codice di commercio dal Codice civile non ebbe in mira di separare il genere della specie, essendochè con questo criterio non avrebbe potuto mettere nello stesso Codice civile idee

generiche e specifiche insieme, principii e applicazioni.

2. *Sistema*. A persuadere quanto vadano errati dal vero coloro i quali attribuiscono al diritto commerciale qualità eccezionale, valga ciò che altrove dicemmo intorno alla genesi ideologica del diritto medesimo, mostrando che se il lavoro giuridico proporzionato all'esigenze della vita mercantile in parte consisteva nel proporre formule negative d'eccezione, le formule organiche erano in molto maggior numero. Se ogni nuova forma nell'esplicazione dei tipi generici costituisse eccezione, non vi sarebbe fatto nuovo il quale non fosse eccezione dell'altro. Ma non vi sono a propriamente parlare eccezioni in natura, e solamente esse esistono rispetto alle formule della nostra intelligenza, la quale non potendo abbracciare l'ordine pieno delle cose, talvolta nel discorso delle generalità usa un linguaggio che può dar luogo a erronei giudizj, non temperando le affermazioni con negazioni opportune. — Il diritto commerciale fu eccezionale in tutte quelle formule, nelle quali era sentito il bisogno di sottrarre i fatti della vita mercantile a formule più vaste che sembravano averli inclusi nella loro generalità; ma come i fatti medesimi non erano eccezione rispetto a fatti anteriori, così qualunque volta la formula giuridica si estraeva dalla loro specifica natura, neppure essa voleva essere considerata come formula eccezionale.

3. *Sistema*. Dicendo che il diritto civile si riferisce a tutti i cittadini, e il diritto commerciale ai soli commercianti, prima di tutto si pone un princi-

pio il quale non conviene a tutte le disposizioni del Codice di commercio. Vi sono in esso alcune regole che non servono ai soli commercianti; per esempio, la lettera di cambio è regolata nel Codice di commercio, e non serve ai soli commercianti, le società anonime sono regolate dal Codice di commercio, e vi è più d'un cittadino che senza essere commerciante fa parte di società anonime, le quali non sempre sono a fini mercantili dirette. Ma poi, in qual senso si dice che il diritto civile è quello di tutti i cittadini? Forse perchè il legislatore non si volge ad una classe soltanto, ma all'intera società? In questo senso si dovrà dire lo stesso del diritto commerciale, in cui parimente il legislatore non fa precetti parlando ad una sola classe, ma a tutti i cittadini, in quanto pongano in essere fatti di vita mercantile. Forse perchè ogni cittadino si trova necessariamente nelle condizioni regolate dal diritto civile, mentre quelle regolate dal diritto commerciale presuppongono l'esercizio della mercatura, e quindi un fatto che può piacere ad alcuni di produrre, e ad altri nò? Ma la sola legge morale signoreggia necessariamente la volontà di ogni uomo, come quella che le impone certi limiti, oltre i quali non le è dato muoversi. Tutte le altre leggi presuppongono una condizione creata dalla libera elezione della volontà, e regolano l'uomo in quanto nella condizione stessa si trovi. Certamente fra queste condizioni prodotte dall'arte umana, vi sono quelle più, e quelle meno comuni. Ma basta che un sistema di principj direttivi si riferisca a condizioni eventuali, perchè non si possa dire che necessariamente gli uo-

mini tutti ne sono il subietto. Quasi tutte le règole contenute nel Codice civile sono relative al movimento della proprietà. Ora diremo che ogni cittadino è necessariamente proprietario? La proprietà dei fondi a cui esse più specialmente si riferiscono non costituisce una classe particolare? E perchè si dirà che il diritto commerciale è quello della classe commerciante, e il diritto civile non si dirà quello della classe dei proprietarj? Coloro fra i cittadini che non posseggono un palmo di terra non sanno che farsi della legislazione complicatissima intorno alla proprietà fondiaria, alle servitù prediali, alle ipoteche, e così via discorrendo.

4. *Sistema*. L'ultima opinione recentemente proposta da due illustri Scrittori Francesi che attribuisce al diritto civile e al diritto commerciale piena indipendenza dell'uno dall'altro, li considerava come se fino da principio fossero scaturiti da due diverse sorgenti, e nella loro evoluzione avessero seguito due linee parallelle senza incontrarsi. Ma quanto questa opinione sia contraria alle testimonianze della storia, facilmente si comprende. La quale ci mostra nell'antica civiltà il diritto commerciale confuso col diritto civile, onde non si può dire che abbiano avuto sorgente diversa, e nel medio evo la tradizione romana fondamento della legislazione nuova commerciale. I più notabili perfezionamenti di questa legislazione derivarono in seguito da coloro che avevano dato opera allo studio del diritto civile. Perlochè, mentre nei principj contenuti nel Codice civile vi sono i resultati di ragionamenti fatti anche e proposito di fatti commerciali, nel Co-

dice di commercio vi sono principj che dalla sapienza depositaria dell'antico diritto civile derivarono. Per sostenere l'accennato sistema si ebbe bisogno di restringere il titolo di diritto civile ora al diritto proprio della prima civiltà romana, ora al diritto feudale del medio evo, allargando invece il titolo di diritto commerciale fino a confonderlo col diritto delle genti: ma così certamente non si spiegavano i fatti della Codificazione attuale.

I quattro accennati sistemi dovevano necessariamente riescire alle assurde conclusioni che abbiamo notate, muovendo tutti dal falso presupposto che la separazione del Codice di commercio dal Codice Civile sia un FATTO NORMALE, di cui si potesse rendere ragione, come di cosa che avesse fondamento nell'ordine necessario a cui le nostre classificazioni debbono conformarsi.

CAPITOLO XV.

Progresso scientifico nella creazione della legge commerciale.

Considerammo finora il diritto commerciale nei suoi rispetti colla civiltà; ma a compiere l'Introduzione che abbiamo intrapresa, è necessario considerarlo più particolarmente ne' suoi rispetti colla scienza. E poichè quando un diritto positivo è divenuto materia di scienza, questa si manifesta nella legge, nelle decisioni, e nell'insegnamento, parleremo prima di tutto della scienza del diritto commerciale, in quanto dirigeva le operazioni del potere legislativo.

Li Statuti del medio evo sono la prima forma della legislazione commerciale risorgente nella cristiana civiltà, e a questa forma non si può negare carattere scientifico. Erano certamente emanazioni di scienza le massime stabilite dagli antichi giureconsulti, e guardando alle prime leggi commerciali delle Città Italiane del medio evo, chiaro apparisce aver loro servito di modello il diritto romano. Ma nella creazione della legge l'opera scientifica non consiste solamente nel formulare il precetto, ed è grandissima parte della medesima la distribuzione dei differenti precetti in tale ordine metodico, che renda agevole la loro cognizione a quanti dovranno applicarli. Ora questa *metodica*

legislativa mancò interamente agli Statuti del medio evo, nei quali troveremo invero distribuzione *di Rubriche*, di *Titoli*, di *Libri* ec. ec., ma non governata da logico intendimento.

Nelle Ordinanze di Luigi XIV. il pensiero scientifico fece un gran passo. Si distribuirono i precetti legislativi secondo le differenti istituzioni commerciali, e ciascuna istituzione ebbe per così dire il suo Codice; ma per la distribuzione generale delle materie, e per la loro separazione da altre materie non appartenenti al vero e proprio diritto commerciale, seguitava la disposizione arbitraria del medio evo.

Nel Codice di commercio la *metodica legislativa* vinse i tentativi delle forme anteriori; poichè per la prima volta un ordinamento generale delle materie del diritto commerciale era tentato, per la prima volta si voleva questo separato da tutte le materie della legislazione economica. Ma che al lodevole divisamento non rispondesse la prova, per poco che si esamini la tessitura del Codice stesso, ne saremo di leggieri convinti. Perchè il primo libro intitolarsi del commercio in generale? Le commissioni, le lettere di cambio, le associazioni, non sono fatti speciali della vita mercantile? Che se con quella intitolazione si volevano indicare le disposizioni non referibili esclusivamente al diritto marittimo, perchè a proposito del commercio in generale non esporre ancora la materia del 3., e del 4. libro? Le giurisdizioni commerciali, i fallimenti, e le bancherotte, non sono relativamente al commercio marittimo fatti generali come le lettere di cambio, e le associazioni?

Basti quest' esempio a mostrare il vizio del criterio metodico che dirigeva la compilazione del Codice di commercio.

Ma la differenza più notabile tra esso, e le Ordinanze dipende da altra causa. Fino a questa inclusivamente la legge commerciale si era limitata a costituire formule precettive, e le definizioni delle istituzioni contrattuali, e la descrizione delle loro diverse forme, erano cosa rilasciata dai Legislatori alla libertà dell' insegnamento scientifico. Il Codice di commercio occupò ancora questo campo, non limitandosi al precetto, e somministrando definizioni, e classazioni; per esempio nel Titolo delle Società porgeva la classificazione delle associazioni mercantili, e l' indole di ciascuna specie definiva.

Ora, che giudizio dobbiamo recare di questa novità? La risposta a siffatta domanda ci costringe ad affrontare il gravissimo problema della codificazione. Intorno al quale la nostra opinione vuole essere con tutta chiarezza manifestata, onde possiamo proferire equa sentenza intorno all'ultima forma scientifica della legislazione commerciale.

CAPITOLO XVI.

Della Codificazione.

Contro la Codificazione eseguita in Francia nel principio del nostro secolo si manifestò viva opposizione in Germania, la quale mosse principalmente da due cagioni; cioè dal bisogno per un lato di sostenere le tradizioni nazionali che dai nuovi Codici si temevano conculcate, e dal desiderio per l'altro di riporre in onore lo studio del diritto Romano molto trasandato, dopochè si era creduto che i nuovi Codici lo rendessero inutile. E primo a cominciare la battaglia sorgeva quel fortissimo ingegno di Federigo Savigny, al quale altri seguirono, onde la insegna che egli alzò contro la Codificazione raccolse l'eletto drappello che fondava la SCUOLA STORICA. Non mancò chi alzasse l'insegna contraria nella patria stessa dei fondatori di questa scuola, e mentre Geremia Bentham proponeva i Codici all'Inghilterra, la necessità di questi si predicava in Germania da una scuola che per opposizione alla STORICA si chiamò FILOSOFICA.

Frà gli Stati Europei alcuni parvero favorevoli, altri contrari alla Codificazione; ma non è da credere che questa loro diversa attitudine fosse determinata dalla discussione delle scuole; poichè la maggior parte di quelli che ebbero Codici seguirono l'esem-

pio di Francia senza avere esaminato se fosse buono o cattivo; e se altri dalla Codificazione si astennero, ne fù causa principalmente l'inerzia o l'incapacità degli uomini ai quali la compilazione de' nuovi Codici era stata affidata. Laonde si avrebbe torto così a citare i nuovi Codici in prò dell'opinione che prendeva a difendere la loro utilità, come a recare l'esempio degli Stati che non li hanno, in prò dell'opinione contraria.

Non tutti però gli avversarj della Codificazione dubitarono contro di essa per le medesime ragioni: Secondo alcuni è un male che il Legislatore turbi lo svolgimento spontaneo delle consuetudini nazionali, e la codificazione vuole essere condannata come quella che opera siffatto turbamento; secondo altri non merita condanna ogni opera legislativa, ma solamente quella che si proponesse lo scopo di sistematiche unificazioni, come sono i Codici; secondo altri finalmente non è da condannare se non che il vizioso sistema seguito nella Codificazione Francese. Ora vi è una bella differenza fra questi tre aspetti della questione, e ciascuno può dar luogo a risoluzioni diverse.

Se combattendo la Codificazione si vuole ridurre la legge scritta ad essere storica testimonianza dell'uso preesistente, oltrechè si stabilisce un principio al quale è contraria l'esperienza di tutte le nazioni, si preclude la via alla più celere effettuazione del loro progresso civile.

L'uso poteva bastare all'ordinamento delle società primitive, nelle quali la moltitudine seguiva ciecamente l'esempio di coloro che la guidavano; e

basterebbe ancora a quelle società, dove la civiltà fosse giunta a tal segno che ciascuno potesse conoscere la ragione, e spontaneamente seguirla. Ma l'ignoranza, l'errore, e la violenza, resistono nelle nostre società alla libera esecuzione del vero, onde non si debbono aspettare dal solo consenso del popolo manifestato nelle consuetudini le opportune riforme. Bisogna che il potere sovrano prenda l'iniziativa del progresso; bisogna che si armi talvolta di provida dittatura per vincere le forze retrograde che ad esso si oppongono. Nè così adoprando esso si mette in urto col popolo, l'adesione del quale è solo fondamento durevole d'ogni sociale novità: anzi risponde al voto della coscienza comune. Ma questa sarebbe impotente a dar vita all'azione contro gli ostacoli che le impediscono di manifestarsi, e l'autorità sovrana è necessaria ad allontanarli. Nei popoli sui quali gravita un ordine di cose primitivamente fondato dalla violenza o dalla frode, il progresso si effettua non tanto per edificazione quanto per demolizione, e il Legislatore che questa demolizione intraprenda, fa in breve tempo quello che alla consuetudine o non riescirebbe mai, o costerebbe un tempo lunghissimo.

Neppure possiamo esser contrari alla Codificazione, se per essa s'intenda ogni tentativo di unificazione sistematica delle leggi. Certamente le unificazioni sistematiche dovrebbero essere condannate, se qualunque nuova emanazione del pensiero legislativo fosse un fatto isolato, e senza connessione con quelli che lo precederono, o lo seguiranno. Ma le leggi d'un popolo sono sempre nuove tratte che egli fa dalla sua

tradizione ideale, e ciascuna si ricongiunge a un idea organica preesistente. Se la ragione pubblica potesse essere rigorosamente dialettica, non vi sarebbe caso di dissonanza tra i principj fondamentali della civiltà dei popoli, e i parziali provvedimenti che essi fanno di mano in mano. Ma l'avere ogni civiltà parziale elementi eterogenei che dipendono dall'umane aberrazioni, fa sì che nelle leggi delle genti più incivilite esistono principj discordanti fra loro. Quindi i tentativi d'unificazione sono conseguenza della necessità dialettica, che governa così i popoli come gli individui. Osservò il Macchiavelli essere necessario alla conservazione d'una repubblica richiamarla di quando in quando ai suoi principj. Sentenza applicabile soltanto dove i principj stessi abbiano tanta latitudine che abbracci tutti i posteriori incrementi. Lo che essendo vero dei soli popoli cristiani, a serbare immortale il germe della loro vita, fa mestieri che di tempo in tempo le istituzioni sociali compariscano al cospetto dell'idea normale suprema di cui s'alimentano, e rendano conto ciascuna di sè medesima, e si conosca se ne sono corollarj, o deviazioni.

Questa unificazione INTRINSECA non è peraltro la sola di cui abbisognino le legislazioni positive. Ve ne è un altra che possiamo chiamare ESTRINSECA la quale si richiede ad agevolare la cognizione delle leggi, e la loro applicazione. Ancorchè fra i principj legislativi manchi concordia dialettica, fa mestieri che il cittadino sappia da quali norme la città è governata, onde l'arbitrio non tenga luogo della ragione. Ma il complesso delle leggi in tempi differenti promulgate diven-

ta peso che nessuna memoria la più robusta può sopportare, se a certi intervalli non s'intraprendano coordinazioni sistematiche, le quali le distribuiscano in categorie, e pongano da parte le disposizioni o implicitamente o esplicitamente abolite, e molti precetti coi quali si regolavano fatti dello stesso genere epiloghino in un solo precetto generale. Quanto questi *capisaldi* legislativi siano utili, non è chi nol comprenda; poichè nella compilazione dei medesimi una società fa per così dire il suo *esame di coscienza*, e riduce a somme conclusioni i suoi principj direttivi, e sebbene abbia l'intenzione di lasciarli intatti, col solo manifestare chiaramente quali essi sono, si dispone a meglio conoscere le riforme delle quali abbisogna. Nè si dica che siffatti riepiloghi saranno opera di scienza privata, e non di Codificazione; imperocchè una delle loro maggiori difficoltà consista nell'eliminare dal diritto vivente le leggi che furono o esplicitamente, o implicitamente da nuove leggi abolite. E per ciò che concerne l'abolizione implicita, senza il ministero legislativo, è facile che un opera di scienza privata accresca le difficoltà, invece di allontanarle. Coloro i quali repudiano queste unificazioni sistematiche di tutte le leggi, per essere conseguenti dovrebbero escludere il processo unificativo anche dalle leggi parziali. Infatti non vi è legge la quale sia costituita da un solo precetto, e tutte quelle che oggi si fanno contengono precetti differenti, e li promulgano logicamente disposti, e li appuntano a comune principio. Ora perchè si ammetterà il lavoro unificativo nelle parti, e non nel tutto? Perchè non si avrà nulla da dire d'una legge sul-

le ipoteche, la quale unisca insieme tutte le disposizioni fatte in diversi tempi intorno alle medesime, e un Codice che unisca e coordini tutte le materie del diritto vivente ci parrà censurabile?

Sotto qualunque aspetto pertanto si consideri l'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA, vuolsi rigettare l'opinione che la condanna. Lavóro della più alta dialettica sociale, se intenda a eliminare dalle leggi dei popoli cristiani tutto ciò che non s'accordi al principio organico del loro incivilimento; lavoro di scienza metodica se intenda solo ad unire in un sol corpo le membra sparse e divise della legislazione preesistente, essa segnerà sempre un momento glorioso nella storia dello Stato che l'abbia intrapresa. E opporsi, come fecero i Giureconsulti della scuola storica, a questi tentativi d'unificazione, dando loro per irrisione il titolo di TEORIE colle quali si volesse far violenza alla realtà, era sconoscere affatto il principio della nostra civiltà; il quale appunto perchè sostanzialmente religioso, è ancora sostanzialmente teoretico. Non si tratta d'abbandonarsi alla fantasia, e d'imporre ai popoli i capricci del proprio cervello. E la teoria che unifica le istituzioni preesisteva nell'idea organica generatrice dell'incivilimento che lo contiene. E il legislatore non la crea, ma la estrae dalla tradizione immutabile, per usarla a sceverare il buono dal cattivo, il vero dal falso nella tradizione mutabile.

Concordi nella massima coi partigiani dei Codici, resta ora a vedere se possiamo esserlo con loro intorno al modo col quale debbono esser fatti. Qui veramente ci sembra che molte verità fossero dette dagli

avversarj della Codificazione, il torto dei quali fu solamente d'attribuire all'essenza della cosa i vizi della forma.

E prima di tutto vuolsi rimproverare alla Codificazione Francese difetto d'unità sintetica. Ma questo difetto è conseguenza delle nostre condizioni sociali; e resterà ancora lungamente nelle opere di Codificazione. Imperocchè onde l'unità esista nella Codificazione, bisogna che dapprima esista nella civiltà; e la civiltà moderna ha ancora molto da fare prima di coordinare tutte le sue forze al principio del quale s'informa. Finchè non sia possibile un Codice solo che cominciando dall'idea religiosa, da quella derivi la norma direttiva d'ogni movimento della vita comune, dobbiamo rassegnarci a Codificazioni parziali più o meno incomplete, nelle quali si coordini la materia legislativa preesistente, e si faccia sempre qualche nuovo passo verso l'unità finale. È inevitabile necessità di questo periodo di transizione che il Codice, come può concepirlo la scienza ideale, non sia quello a cui i legislatori possano dare immediata sanzione. A definire pertanto il limite della formula legislativa nelle materie del diritto privato si riducono i dubbj ai quali la Codificazione francese dava origine, e che ancora non sono stati con evidenza schiariti.

La formula imperativa non basta a mantenere l'ordine nel moto dei privati interessi. Nascendo dubitazione, sia intorno al precetto, sia intorno al fatto dirigibile, con formula di altra specie, cioè colla formula declarativa a siffatto bisogno si provvede. Ma neppur questa è sufficiente; poichè la dichiarazione

del dubbio nato nell' applicazione concreta del precetto, costringe a bene definire, talvolta l'intrinseca virtù del precetto, talvolta quella del fatto a cui si riferisce. E in queste indagini si manifestano difficoltà diverse da quella che si voleva risolvere; e al dubbio pratico nato nella mente dei CITTADINI OPERANTI succede il dubbio teoretico del GIURECONSULTO PENSANTE. Allora l' intelligenza porge formula differente dalla imperativa, e dalla declarativa, cioè la FORMULA TEORETICA.

Che il legislatore codificando produca tutte le formule imperative, senza le quali non saprebbero i cittadini ciò che è loro imposto, e ciò che è loro vietato, non può essere argomento di dubbio per nessuno. Ma si credè da alcuno che qui il legislatore dovesse fermarsi, lasciando al Giureconsulto ogni dichiarazione. La quale sentenza per poco che vi si rifletta sopra, si conoscerà facilmente quanto possa tornare in danno della società. Perchè il legislatore prevedendo alcune difficoltà le quali siano per nascere nell' applicazione della formula imperativa, non si farà a prevenirle con opportune dichiarazioni? Perchè le difficoltà impreviste dichiarate dai Magistrati, non le risolverà esse pure, onde non siano più materia di dubitazione? Sia pure che difficoltà sempre nuove si presentino; sarà sempre un guadagno l' averne diminuito il numero, e ogni nuova lite impedita un gran beneficio. Ma la cosa è diversa quanto alle formule teoretiche; e qui davvero ci par giusto il rimprovero fatto alla Codificazione francese.

Tanto nelle formule imperative, quanto nelle de-

clarative, l'idea aderisce all'azione, e il cittadino intuitivamente conosce qual forma debba darle in tale o tale altra contingenza. Ma nella formula teoretica l'idea stà di per sè, e non ha valore se non che in quanto, manifestando ciò che è, disponga a conoscere ciò che si deve fare. Se pertanto una formula teoretica apparisca erronea, invece d'agevolare l'elaborazione del Giureconsulto che ad essa ricorra per rispondere ál dubbio del cittadino, le fa impedimento. Perchè la ragione tradizionale non dà ajuto alla ragione vivente, se questa non se la assimili con pieno convincimento. Ora o il giudice hà possesso di scienza, e le teorie scritte nel Codice non gli giovano, se non che quando esprimano quella verità scientifica che avrebbe seguita, anche se il Legislatore non l'avesse sanzionata: o non lo hà, e la formula teoretica gli torna inutile nel Códice come nei libri, perchè la scienza non si spende senza la scienza. Dall'altro canto quella formula codificata non reca nessun vantaggio all'azione, poichè i cittadini operanti aprono il Codice non per sapere come debbono pensarè sulla natura delle loro obbligazioni, e dei loro diritti, ma per sapere che diritti, e che obblighi hanno.

Nè sarebbe forse mai avvenuto di convertire in leggi le formule teoretiche, se non fossero esistite altre istituzioni che quelle fondate dall'autorità del potere civile. Nelle quali la formula teoretica consistendo nel ragionare il principio della legge che le fondava, era ben difficile che il Legislatore cadesse nell'assurdo di erigersi in dottore di sè medesimo. Ma oltre le istituzioni fondate dall'autorità civile, vi e-

rano quelle derivanti dal contratto. E anche nelle applicazioni delle leggi private contrattuali nasceva il bisogno di formule declarative, anche per risolvere queste difficoltà s'instituivano dai Giureconsulti ricerche sull'indole, e sulle forme diverse delle contrattazioni. Mancando nella legge la formula imperativa che aveva fondata l'istituzione, poichè le aveva dato vita la volontà dei privati, si credè dover porre in luogo di essa la teorìa. Lo che fu gran male, perchè le definizioni e le classificazioni della istituzione contrattuale, invece di essere unicamente specchio del passato, diventarono misura del possibile, e quando l'idea che le aveva dato origine la condizionava a nuovi incrementi, questi parevano esclusi dalla legalità, non avendo tipo nella legislazione.

Tutte le cose discorse ci conducono a stabilire le tre seguenti proposizioni.

1. Il legislatore non deve limitarsi a descrivere le consuetudini preesistenti, ma deve correggerle quando siano viziose, ed essere iniziatore di progresso civile.

2. Il progresso civile delle nazioni non si ottiene solamente con riforme parziali, ma di quando in quando sono necessarie unificazioni generali, nelle quali ancorchè non si possa ottenere quella unità organica tra i principj direttivi dell' incivilimento cristiano a cui dobbiamo incessantemente mirare, faremo sempre qualche nuovo passo verso di essa, e avremo almeno con chiarezza definite le norme che ci governano, qualunque pur siano.

3. Si pongano nei Codici le formule imperative con le quali si comanda alla volontà dei cittadini; si pongano nei Codici le formule declarative con le quali s'illumina il loro intelletto nei dubbj che hanno immediata attinenza coll'azione; ma si evitino le formule teoretiche, le quali riesciranno superflue per la pratica della vita, e nocevoli per la scienza, imponendo al Giureconsulto quelle conclusioni a cui egli deve giungere con la libera investigazione del vero.

Applicando queste premesse al Codice di Commercio, si può stringere in due parole il giudizio dell'utilità che esso rendeva come lavoro scientifico. Fu utilissimo unificare in un sol corpo la legislazione giuridica commerciale; utilissimo sanzionare con formula imperativa molte disposizioni dell'uso; utilissimo somministrare schiarimenti opportuni alla retta applicazione dei precetti; ma sarebbe stato molto meglio non proporre alcuna formula teoretica, seguitando in ciò l'esempio dell'antica forma legislativa.

CAPITOLO XVII.

Delle decisioni Commerciali

Non tutte le importanti questioni agitate dall'antica Giurisprudenza, le quali anche attualmente possono riprodursi nell'attrito dei commerciali interessi, furono con formula positiva risolute dal Codice di Commercio; e molte se ne presentarono dipoi ai Tribunali che esso non aveva prevedute, nè potea prevedere; sicchè una gran parte della tradizione commerciale scientifica che il Giureconsulto deve conoscere, esiste nelle decisioni proferite dai Tribunali.

Il Codice di Commercio sanzionò l' istituzione dei Tribunali di Commercio, ossia una giurisdizione eccezionale propria della mercatura. E coloro ai quali piacque commendare siffatta istituzione, ne trovarono l'origine nelle antiche Magistrature Consolari Italiane delle quali già ragionammo; ma fra l' antico Consolato e il nuovo, intercedono tali differenze che non si può l'uno confondere con l'altro. L' antico non era una Magistratura eccezionale, nè un privilegio dei mercanti; e noi già sappiamo che i Consoli prestavano giuramento al Comune, ed erano conseguentemente una Magistratura del municipio. Il nuovo nacque quando il potere regio in Francia dopo aver protetto le Comuni contro i feudatarj, sentì il

bisogno di togliere anche a quelle la maggior parte dei loro antichi privilegj, e per meglio riescire al-l'intento, quel favore di cui era spogliata la Comune lo volgeva verso una corporazione in essa esistente. Allora ebbe origine il Consolato nella forma che poi il Codice di commercio sanzionava; allora esisterono Giudici commercianti addetti non alla Comune, ma al ceto mercantile.

Se il principio che animava l'istituzione dei Tribunali di Commercio fosse stato applicato in tutta la sua pienezza, la scienza non avrebbe avuto parte nelle decisioni commerciali, e non sarebbe luogo a parlare di tradizione scientifica raccolta dalle cose giudicate. Ma nè le decisioni dei problemi commerciali furono mai abbandonate fino dal medio evo al solo buon senso dei giudici commercianti, nè è da credere che lo possano essere nell'avvenire.

Fossero pure commercianti i Consoli delle nostre Repubbliche che prestavano giuramento al Comune e rendevano giustizia intorno a controversie mercantili. È certo che il Giureconsulto serviva loro d'ajuto; è certo che opera di Giureconsulti erano i *Brevi* che essi giuravano.

E qui cade in acconcio osservare quanto andasse errato dal vero chiunque ingiuriando alla intromissione dei Giureconsulti nelle decisioni dei casi commerciali, la considerava come una sventura. Che avrebbe potuto la rozza ragione dei commercianti del medio evo, senza i germi preziosi della tradizione latina? E come questi germi avrebbero fruttato senza la fecondazione scientifica dei Giureconsulti? Si hà un bel dire

che le decisioni commerciali erano parola spontanea del buon senso; ma il buon senso resulta dall' applicazione intuitiva di certi principj razionali, e quando l'intuizione non basta, invano dal buon senso si aspetta lo schiarimento del dubbio. Il buon senso stesso rimanda allora alla scienza, la quale presupponendo cognizioni speciali non può essere posseduta da tutti. Ora i Commercianti del medio evo ebbero troppo senno, per non consultare i Giureconsulti in tutte le questioni alla risoluzione delle quali il loro criterio non bastava. Gran tesoro di sapienza pratica commerciale è negli antichi Consulenti della scuola Italiana! I Consigli del Bartolo, e del Baldo, e specialmente di quest' ultimo abbondano di risoluzioni commerciali; e ciò offre nuova testimonianza dei benefizj che quella scuola rendeva alla pratica del diritto.

La scienza Italiana accumulò ancora in tempi a noi più vicini molta dottrina giuridica nelle decisioni Commerciali proferite dalle Rote: e la Rota di Genova si acquistava particolare celebrità.

Ma l' istituzione dei Tribunali di Commercio non escludeva la scienza dalle decisioni Commerciali Francesi, sia perchè dal Tribunale di Commercio si dava l' appello alle Corti del Regno composte di Giureconsulti, sia perchè la loro opera non fu neppure affatto straniera ai Tribunali di commercio.

In alcuni luoghi dove si accettava il Codice di Commercio, gli affari Commerciali furono ora restituiti alla giurisdizione ordinaria. Ciò avveniva in Toscana in virtù della nuova Legge organica del 2. Agosto 1838. la quale aboliva le Giurisdizioni Commercia-

li privilegiate, e attribuiva la decisione delle cause commerciali ai Tribunali Civili. Questa riforma oltre essere un nuovo passo verso quella unificazione del diritto Commerciale col diritto civile che si effettuerà completamente nell'avvenire, assicurava definitivamente fra noi le decisioni Commerciali alla scienza, ed era conseguentemente un progresso.

Nè crediamo possa esservi chi deplori l'abolizione dei Tribunali di Commercio, e desideri la decisione delle cause commerciali piuttosto dal commerciante che dal Giureconsulto. Altro è fare il commercio, altro è far giustizia ai commercianti. Le cognizioni che costituiscono il buon commerciante, sono essenzialmente diverse da quelle che costituiscono il buon giudice. Quello conosce i fatti per le relazioni che hanno col proprio interesse; questo deve conoscerli per la loro intrinseca natura. E se la perizia che viene dalla pratica degli affari commerciali fosse quella che si richiede per giudicarli, non basterebbe scegliere il giudice commerciante, ma in ogni questione si dovrebbe sceglierlo da quel ramo di commercio a cui la questione si riferisce, e in alcune questioni complicate di affari di diverso genere, anche i Giudici dovrebbero essere di professioni diverse: complicanza grandissima, e quasi di esecuzione impossibile.

Ma il massimo assurdo nella istituzione dei Tribunali di Commercio, come il Codice Francese la sanzionava, era l'appello dai Tribunali medesimi alle Corti Civili. Si può fare questo dilemma. O a decidere la questione Commerciale è più competente il

commerciante, o lo è il Giureconsulto. Se il commerciante, perchè la sua decisione potrà essere corretta dal Giureconsulto? Se il Giureconsulto, perchè non farlo giudice di Prima Istanza degli affari commerciali, come degli affari civili? Per la medesima ragione tutte le questioni di Prima Istanza relative alla proprietà agricola dovrebbero esser decise da agricoltori.

CAPITOLO XVIII.

Insegnamento del Diritto Commerciale.

Dobbiamo intendere per insegnamento del Diritto non solamente quello che si porge dalla viva voce, ma ancora quello che si fa per mezzo dei libri: che se il primo un tempo ebbe maggiore importanza dell' altro, la cosa cambiò dopo la scoperta della stampa.

Nell'antichità il Diritto Commerciale immedesimandosi col Diritto Civile non ebbe, come altrove notammo personalità spiccata nell'insegnamento, e non l'ebbe neppure nelle Università del medio evo modellate sull'antica tradizione. Laonde la prima forma scientifica con la quale s'insegnavano cose attinenti al Commercio, senza confondere questo insegnamento con altre materie giuridiche, è da rinvenirsi in quelle collezioni di Diritto Marittimo che sebbene dall'uso, e talvolta dall' autorità dei Pontefici e degli Imperatori acquistassero carattere di legislazione positiva, nel principio non furono altro che lavori di scienza privata. In esse l' artificio dell' espositore consisteva nell' unire insieme molte risoluzioni di casi pratici referendoli a certi sommi capi. In seguito la forma scientifica si perfezionò, e alle semplici collezioni successero i trattati; nei quali non so-

lamente si porgevano pratiche risoluzioni, ma definizioni e classificazioni. Non era a questi straniera l'erudizione classica, e il discorso del trattatista mostrava come l'antica triade scientifica che distribuiva gli enti giuridici avuto riguardo alle *Persone*, alle *Cose*, e alle *Azioni*, signoreggiasse le menti. I Francesi si segnalarono nei trattati di Diritto Marittimo; quelli intorno ad altre materie furono meglio compilati dai Giureconsulti Italiani. Gli Statuti delle Città Commercianti in Italia, alcune leggi dei Principati, le Ordinanze di Luigi XIV. in Francia, e le decisioni dei Tribunali erano materia dell'insegnamento.

Dopo il Codice di Commercio i trattati di Diritto Commerciale presero norma da esso; alcuni esponendo tutta la materia del Codice stesso, o con ordine proprio del trattatista, o con l'ordine del Codice; altri occupandosi esclusivamente di materie speciali, le quali divenivano sempre più abbondanti, a misura che i nuovi casi e le nuove teoriche aprivano più largo campo alla scienza.

Ma l'insegnamento del Diritto Commerciale è esso giunto a un grado di perfezionamento proporzionato ai progressi della civiltà attuale? Siamo pur troppo costretti a rispondere negativamente a questa domanda.

Due sono gli oggetti che dall'insegnamento medesimo si vogliono ottenere —

1. Preparare le riforme legislative.

2. Illuminare la pratica.

Ma se ci facciamo ad esaminare le opere di Diritto Commerciale che attualmente si pubblicano, tanto

relativamente all'uno quanto all'altro fine, di leggieri ci persuaderemo del molto che ancora ci resta a desiderare.

La scienza del Diritto Commerciale costituendo è per così dire ancora da nascere. Per darle vita bisogna che intelletti saliti alle generalità della scienza sociale, scendano da questa altezza all'esame delle Legislazioni Commerciali positive con le quali si reggono le nazioni civili, e le une con le altre paragonando, propongano quel modello legislativo che potrebbe essere adottato come Codice di Diritto Commerciale comune.

Ma non è da credere che in condizioni di gran lunga migliori sia la scienza del Diritto Commerciale costituito.

Si può nell'insegnamento del Diritto positivo adoprare il metodo empirico; si può adoprare il metodo filosofico. Il primo accetta i dati positivi come sono nella legge, e si limita a illustrare le loro pratiche conseguenze; il secondo risale alle cause dalle quali la legge stessa ebbe vita. Ora la maggior parte degli scrittori di cose commerciali si attennero al metodo empirico, mentre è bisogno dei tempi nostri che si applichi anche a questo ramo d'insegnamento il metodo filosofico.

Le regole contenute nel Codice di Commercio si riferiscono a certe istituzioni le quali ebbero origine in diverse epoche di civiltà, e prima di ricevere quella direzione che è scritta nel medesimo subirono non poche trasformazioni. Ogni istituzione è un idea nuova la quale si manifesta nel processo evolutivo della

civiltà, e divien base di movimento comune. Quell'idea si svolge da elementi anteriori, e installata nella vita sociale s'intreccia con altre idee le quali o l'avevano preceduta, o si manifestavano posteriormente. Non è possibile conoscere intimamente una istituzione, senza riferirsi all'epoca in cui nacque, determinando il germe da cui sbocciava, e senza avvertire alle di lei vicissitudini, tenendo conto degli acquisti che di mano in mano faceva, e de' suoi intrecciamenti con altre istituzioni. Lo che mostra la necessità di storiche indagini; nè la storia che si richiede è sterile inventario di nomi e di date, ma illustrazione della vita intima dell'umanità. Finchè adunque nello spiegare il Codice di Commercio non si applichi la storia a esporre l'origine, gli acquisti, gli intrecciamenti delle istituzioni alle quali si riferiscono le regole in quello contenute, non potremo dire d'avere applicato all'insegnamento del Diritto Commerciale costituito il metodo filosofico.

Ma non si creda d'insegnare il diritto costituito col metodo filosofico, se chi lo insegna non possieda altresì la scienza del diritto costituendo. Altro è l'acquisto dell'idea, altro la tradizione di essa per mezzo dell'insegnamento; in questa si possono separare cognizioni le quali furono in quello inseparabili. Colui che insegna un diritto costituito può astenersi dal proferire il proprio giudizio intorno alla legge positiva che è materia del suo insegnamento; può astenersi dal dire se essa abbia fecondità d'avvenire, se debba essere o nò riformata, ma fu impossibile che arrivasse a conoscere le ragioni della legge, e la di lei im-

portanza nel progresso civile, senza avere o esplicitamente, o implicitamente sciolti quei problemi; poichè quando si considerano le istituzioni nella vita dell'umanità, il passato e l'avvenire si confondono insieme, e il concetto dell'uno è correlativo a quello dell'altro. Laonde al difetto di scienza del Diritto Commerciale costituendo, vuolsi in gran parte attribuire l'imperfezione della scienza del Diritto Commerciale costituito.

Daremo fine pertanto a questa nostra Introduzione, coll'esprimere il desiderio che le dottrine del Diritto Commerciale, siano tolte alla grettezza che ne rese sovente così aspro l'insegnamento, e vivificate di quello spirito filosofico del quale già altri rami del sapere giuridico sentirono l'influsso rigeneratore. È pur tempo di abbandonare la falsa opinione che il Diritto positivo, appunto perchè è positivo, non ammetta razionale elaborazione. Non si tratta certamente nella scienza del diritto costituito d'insegnare come la legge dovrebbe essere; ma per conoscere come essa è, bisogna esaminarla nel sistema integrale dell'incivilimento di cui fà parte. E questo è vasto campo aperto alla ragione filosofica, nel quale possono sempre fare novella prova gli ingegni. Oggi poi che da ogni lato si tende a intellettuale unità, e si aprono comunicazioni fra tutte le provincie dello scibile, cresce più che mai il debito di trattare ogni parte della scienza sociale con quella vasta comprensione che viene dall'averne afferrato l'intero sistema. E allora le più minute particolarità acquisteranno interesse nell'insegnamento; e nella risoluzione d'un caso

speciale di pratica giurisprudenza, come nell' atto più solenne del potere legislativo, si rivelerà quella dialettica conciliatrice, con la quale l' umano intelletto coordina le forze individuali simultaneamente operanti alla conservazione dell' universale armonia.

FINE DELL' INTRODUZIONE

INDICE

Lettera all' Avvocato Vincenzo Salvagnoli.

CAPITOLO I.

Vita Commerciale dell' umanità . . . . Pag. 1

CAPITOLO II.

Direzione dell' attività Commerciale . . . . „ 8

CAPITOLO III.

Il Commercio, e la Chiesa . . . . „ 15

CAPITOLO IV.

Direzione economica del Commercio . . . . „ 23

CAPITOLO V.

Genesi ideologica del Diritto Commerciale . . . . . . „ 29

CAPITOLO VI.

Ricerca storica intorno al Diritto Commerciale. . . . . „ 35

CAPITOLO VII.

Opinione del Pardessus intorno al Diritto Commerciale Romano . . . . „ 41

CAPITOLO VIII.

Della civiltà moderna in ordine allo svolgimento del Diritto Commerciale . . . . „ 47

CAPITOLO IX.

Forma del Diritto Commerciale nel medio evo . . . . . „ 53

CAPITOLO X.

Ordinanze di Luigi XIV. . . . . „ 59

CAPITOLO XI.

Confutazione . . . . „ 62

CAPITOLO XII.

Compilazione del Codice di Commercio . . . . „ 67

CAPITOLO XIII.
Dualismo fra il Diritto civile e il Diritto Commerciale Pag. 71
CAPITOLO XIV.
Continuazione . . . . „ 75
CAPITOLO XV.
Progresso scientifico nella creazione della legge Commerciale „ 82
CAPITOLO XVI.
Della Codificazione . . . . „ 85
CAPITOLO XVII.
Delle decisioni Commerciali . . . . „ 96
CAPITOLO XVIII.
Insegnamento del diritto Commerciale. . . . . „ 101

PREZZO

LIRE 2. ITALIANE E CENT. 20.

PARI A PAOLI 4. TOSCANI